



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 142

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 7 febbraio 2019

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	5
---------------------------	-------------	---

### Commissioni permanenti

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	11
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 47)</i> . . . . .	»	15

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34)</i> . . . . .	»	16
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 35)</i> . . . . .	»	16

5<sup>a</sup> - Bilancio:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	17
---------------------------	---	----

7<sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	24
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 35)</i> . . . . .	»	29

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	30
---------------------------	---	----

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	35
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53)</i> . . . . .	»	38

11<sup>a</sup> - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	39
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23)</i> . . . . .	»	46

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 64)</i> . . . . .	»	47
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	47
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	49
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 65)</i> . . . . .	»	52

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 53

14<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 56

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 61

**Commissioni bicamerali**

## Questioni regionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 71

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 80

## Per l'attuazione del federalismo fiscale:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 82

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

## Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 83

---



## **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Giovedì 7 febbraio 2019

**Plenaria**

**18ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GASPARRI**

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

### **VERIFICA DEI POTERI**

#### **Regione Emilia Romagna**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 25 settembre 2018 e proseguito nelle sedute del 18 ottobre, del 27 novembre, dell'11 e del 19 dicembre 2018, del 15, 23 e 30 gennaio 2019.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Paroli ha avanzato, d'intesa con tutti gli altri componenti del Comitato per la revisione delle schede dichiarate nulle e delle schede contestate, assegnate e non assegnate, dall'Ufficio elettorale regionale del collegio uninominale n. 5 della regione Emilia Romagna, la proposta che la Giunta deliberi un'integrazione formale del mandato conferito al Comitato volto alla verifica anche delle schede bianche.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) chiede un ulteriore rinvio sulla deliberazione della proposta ricordata dal Presidente, in modo da svolgere i necessari approfondimenti.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*), ritenendo incomprensibile l'ulteriore richiesta di rinvio, ribadisce la necessità che la Giunta si pronunci sulla proposta nell'odierna seduta.

Il relatore PAROLI (*FI-BP*) fa presente che la questione di merito è assai semplice, dal momento che il Comitato, all'unanimità dei suoi componenti, reputa opportuno un ampliamento del proprio mandato tale da includere anche le schede bianche che peraltro sono contenute nella stessa busta delle schede nulle.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'ulteriore richiesta di rinvio da parte del senatore Giarrusso e tenuto conto degli importanti argomenti che la Giunta si accinge a trattare nell'odierna seduta, avverte quindi che la deliberazione sulla proposta di un'integrazione del mandato conferito al Comitato verrà adottata nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*

**(Doc. IV-bis, n. 1) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'interno**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 30 gennaio 2019.

Il Presidente relatore GASPARRI (*FI-BP*) fa preliminarmente presente che, nel termine indicato dalla Giunta, il senatore Salvini ha depositato una propria memoria, corredata da due documenti: uno a firma del Presidente del Consiglio Conte ed uno a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) ritiene che nel caso di specie i due atti allegati alla memoria – rispettivamente a firma del Presidente Conte e a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli – siano irricevibili, in quanto l'articolo 135, comma 5, del Regolamento attribuisce la facoltà di presentare memorie scritte al solo interessato, precludendo quindi che nell'istruttoria della Giunta trovino ingresso comunicazioni di soggetti diversi dall'inquisito.

Il senatore URRARO (*M5S*) ritiene che la disciplina di riferimento non debba essere quella contemplata dall'articolo 135, comma 5, del Regolamento quanto quella prevista al comma 2 dell'articolo 135-bis del Regolamento, che sancisce espressamente la facoltà per il diretto interessato non solo di presentare memorie scritte, ma anche di produrre documenti.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) precisa che in linea teorica la nozione di documento è diversa rispetto a quella di memoria: in particolare la fattispecie di documento si configura per i soli atti che contengano rap-

presentazioni di realtà fattuali, mentre quella di «memoria» è ravvisabile quando l'atto difensivo provenga dall'interessato.

Nel caso di specie i due atti allegati costituiscono vere e proprie memorie scritte, recando gli avvisi del Presidente del Consiglio Conte e del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli, opinioni che non possono sul piano formale e procedurale trovare ingresso tra gli elementi istruttori della Giunta che sono limitati a quelli forniti dall'interessato, alla stregua dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) sottolinea che il ministro Salvini si è avvalso legittimamente della facoltà di produrre documenti prevista espressamente al comma 2 dell'articolo 135-*bis* del Regolamento, esercitando il proprio diritto di difesa. Rileva che i documenti a firma rispettivamente del Presidente Conte e a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli sono stati depositati in Giunta dall'unico soggetto legittimato, ossia dal ministro Salvini e conseguentemente appare incomprensibile il rilievo mosso da taluni componenti della Giunta rispetto a tale profilo. Ricorda peraltro che anche in altre occasioni la Giunta ha ammesso all'istruttoria documenti a firma di terzi, purché allegati dall'interessato.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) rileva che, quanto alla nozione di documento, può essere utile far riferimento all'articolo 234, comma 1, del codice di procedura penale, alla stregua del quale anche un atto cartaceo relativo a circostanze di fatto può essere inquadrato nella fattispecie di documento. Peraltro il comma 3 del sopracitato articolo 234 esclude dalla nozione di documento gli atti che contengano informazioni sulle voci correnti o sulla moralità in generale delle parti.

Alla luce di tale disciplina appare evidente che gli atti allegati dal ministro Salvini, a firma rispettivamente del presidente Conte e a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli, sono inquadrabili nell'ambito della fattispecie di documento, contemplata all'articolo 234 del codice di procedura penale.

Occorre ora soffermarsi, chiarita la natura degli atti in questione, sulla circostanza se l'interessato fosse o meno legittimato a produrli. L'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento chiarisce espressamente che l'interessato ha possibilità di produrre documenti e conseguentemente, nel caso di specie, il ministro Salvini ha esercitato legittimamente tale facoltà, riconducibile al diritto di difesa.

La circostanza che il documento a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli fosse indirizzato, nell'intestazione, alla Giunta non rileva, atteso che lo stesso è stato prodotto dal Ministro Salvini e non quindi dai sottoscrittori

Il senatore BONIFAZI (*PD*) evidenzia che se la natura di documento potrebbe anche essere riconosciuta per l'atto a firma del Presidente Conte, atteso che lo stesso è stato trasmesso al ministro Salvini con una lettera a

lui indirizzata, al contrario l'atto a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli, è stato indirizzato direttamente alla Giunta e conseguentemente è irricevibile perché viola l'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento, che circoscrive la facoltà di produrre i documenti al solo interessato, ossia al solo Ministro nei cui confronti è stata chiesta l'autorizzazione a procedere.

Tale ultimo atto ha una natura esclusivamente politica e serve al Movimento 5 Stelle per «giustificare» i propri esponenti rispetto all'espressione di un voto favorevole al diniego dell'autorizzazione a procedere.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) osserva che ai fini della natura di un atto è irrilevante il *nomen iuris* usato nello stesso, atteso che la natura stessa può essere desunta esclusivamente dalla connotazione oggettiva dell'atto, a prescindere quindi dalla terminologia usata. Quindi, l'intestazione del secondo allegato citata dal senatore Bonifazi – a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli – non rileva ai fini della determinazione della natura di tale atto, che è inequivocabilmente riconducibile, alla stregua di parametri oggettivi, a quella di documento, di cui all'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Di conseguenza il rilievo espresso dal senatore Bonifazi risulta non condivisibile ed altresì ispirato esclusivamente da un atteggiamento che l'oratore non esita a definire di «vuoto formalismo».

Il senatore CUCCA (*PD*) esprime il proprio disappunto per l'espressione testè usata dal senatore Crucioli.

Il senatore MALAN (*FI-BP*) sottolinea, rispetto all'affermazione del senatore Crucioli, che la forma è un elemento non secondario, specie in ambiti così delicati come quello in cui si muove la Giunta.

Riguardo all'ammissibilità dei documenti allegati alla memoria del ministro Salvini, rileva che quello del Presidente Conte è stato redatto in modo corretto, essendo stato indirizzato al ministro Salvini e non quindi direttamente alla Giunta.

Al contrario il documento a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli è stato indirizzato direttamente alla Giunta. Tale erronea impostazione, frutto di un errore che l'oratore non esita a definire di «grammatica procedurale» non può comunque inficiare la ricevibilità del documento, che va quindi riconosciuta, anche se il senatore Malan esprime il proprio disappunto per la circostanza che due ministri, che hanno la facoltà di avvalersi di consulenze legali qualificate, commettano errori così banali e palesi.

Il senatore BALBONI (*FdI*) rileva che la giurisprudenza civilistica ammette senza problemi in giudizio documenti a firma di terzi (ossia le scritture private), purché prodotti dalla parte. Tali atti hanno valore «indiziario» e non quindi strettamente probatorio, ma sono comunque ammessi all'istruttoria processuale.



Tali atti servono all'organo giudicante per formarsi il proprio convincimento rispetto al caso oggetto di trattazione, senza tuttavia vincolare in alcun modo il decidente.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) rileva che numerose sentenze, anche del 2018, riconoscono ormai pacificamente la possibilità per una parte di produrre in giudizio documenti a firma di altri, purché ovviamente depositati dal diretto interessato. Tali atti hanno un valore indiziario, e la loro ammissibilità si riconduce ai principi del giusto processo.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) prende la parola per sottolineare che se gli allegati prodotti dal ministro Salvini venissero considerati ricevibili, allora sarebbe conseguentemente necessario per il Senato trasmetterli all'autorità giudiziaria, atteso che sia il Presidente Conte che i ministri Di Maio e Toninelli riconoscono una propria concorrente responsabilità penale rispetto alla fattispecie di sequestro di persona aggravato, oggetto del documento in titolo.

Pertanto, se si seguisse tale opzione, sarebbe necessario – a giudizio dell'oratore – che la Giunta sospenda i propri lavori e trasmetta tale documentazione alla competente autorità giudiziaria, affinché la stessa possa effettuare le valutazioni di propria pertinenza.

Il Presidente relatore GASPARRI (*FI-BP*), in relazione alla ricevibilità dei documenti allegati dal ministro Salvini, richiama la disciplina di cui all'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento, alla stregua della quale l'interessato ha facoltà non solo di presentare memorie, ma anche di allegare documenti.

Precisa a tal proposito che la documentazione pervenuta è stata trasmessa agli uffici della Giunta dal ministro Salvini. Il predetto comma 2 dell'articolo 135-*bis* del Regolamento preclude la possibilità per terzi estranei al procedimento di produrre documenti in Giunta, mentre rientra sicuramente nella facoltà dell'interessato esercitare tale opzione e depositare pertanto, oltre alle proprie memorie scritte, anche documenti.

Ricorda inoltre che il Presidente Conte, nella seduta di Assemblea del 12 settembre 2018, si è già soffermato sulla vicenda «Diciotti», fornendo una serie di valutazioni e informazioni sulle quali la Giunta potrà soffermarsi, atteso che le stesse sono contenute nei resoconti stenografici di Assemblea, che hanno regime di pubblicità piena.

Vista la concomitanza dei lavori di Assemblea, il Presidente sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 12,20.*

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) prende la parola evidenziando che nel caso di specie gli atti a firma del Presidente Conte, e a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli, sono delle vere

e proprie memorie, provenienti da terzi estranei al procedimento e pertanto irricevibili.

Il senatore CUCCA (*PD*) rileva che, mentre l'atto a firma del Presidente Conte era indirizzato al ministro Salvini e pertanto può essere considerato ricevibile, al contrario l'atto a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli è indirizzato direttamente alla Giunta, con violazione del comma 2 dell'articolo 135-*bis* del Regolamento. Tale modalità contrasta peraltro con la prassi della Giunta.

Il senatore BONIFAZI (*PD*) concorda con l'opinione testé espressa dal senatore Cucca.

Il PRESIDENTE ribadisce che i documenti a firma del Presidente Conte e a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli – allegati alla memoria scritta del ministro Salvini – sono ricevibili, in quanto prodotti dall'interessato in base all'articolo 135-*bis*, comma 2 del Regolamento, norma che riguarda specificamente il caso di autorizzazioni a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

Peraltro, ricorda che in occasione del documento relativo all'insindacabilità di opinioni espresse dall'ex senatore Falanga fu riconosciuta la ricevibilità di un atto trasmesso dall'interessato, a firma dell'ex senatore D'Ascola. Quindi la prassi della Giunta è orientata nella direzione della ricevibilità degli atti prodotti dall'interessato, precludendo l'ammissibilità solo degli atti trasmessi o depositati da terzi estranei al procedimento.

Precisa che la valutazione della ricevibilità dei testi rientra nei poteri del Presidente, in base all'articolo 8 del Regolamento, applicabile in via analogica.

Il Presidente prospetta poi un calendario di massima delle future sedute di Giunta, che si articolerà in tre sedute nella prossima settimana (in particolare mercoledì 13 febbraio, alle ore 9 e alle ore 16, giovedì 14 febbraio, alle ore 9,30). Nella giornata del 19 febbraio, o al massimo nella prima mattinata del 20 febbraio si prevede la conclusione dell'esame del documento in titolo.

La Giunta conviene col calendario di massima prefigurato dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,55.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Giovedì 7 febbraio 2019

### Plenaria

### 68<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
OSTELLARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) esprime perplessità in merito alla proposta di parere che a suo dire non avrebbe preso in considerazione le sue osservazioni in merito al sistema sanzionatorio predisposto dal testo legislativo, che ritiene inefficace, perché ispirato ad un metodo «a scalare» che prevede una risposta sanzionatoria solo dopo plurime violazioni quasi come se si dovesse trattare di una risposta penale nei confronti di soggetti non pienamente in grado di percepire il disvalore della condotta posta in essere. Stigmatizza inoltre la mancata previa disponibilità della proposta di parere di modo da poterla valutare con attenzione ed esprimere ulteriori osservazioni.

Il presidente OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, osserva che la proposta tiene conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito anche da parte delle opposizioni.

Il PRESIDENTE fa poi presente che l'espressione tempestiva del parere sul testo del provvedimento è finalizzata a segnalare importanti profili di competenza alla Commissione di merito, nelle more della fissazione in tale sede del termine per la presentazione degli emendamenti. Avverte quindi che si passa alla votazione della proposta di parere testé illustrata.

Il sottosegretario FERRARESI valuta positivamente tale proposta.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) fa presente che il Presidente impedirebbe con tale condotta una attenta lettura e disamina della proposta di parere, di fatto precludendo a suo avviso alle opposizioni parlamentari di esercitare le proprie prerogative. Pertanto in segno di protesta preannuncia che non parteciperà alla votazione.

Il senatore CUCCA (*PD*) si associa alle osservazioni del senatore Caliendo preannunciando il voto contrario del proprio Gruppo parlamentare.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, è approvata la proposta di parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore.

*La seduta termina alle ore 15.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, premesso che:

– il comma 1 dell’articolo 7 è formulato come un norma penale speciale che punisce ogni falsità, anche per omissione, funzionale all’ottenimento del beneficio del reddito di cittadinanza regolato dal decreto. Sono pertinenti quindi tutte le dichiarazioni, se false, volte a far figurare una situazione non veritiera anche con riguardo alla misura del beneficio spettante;

– in merito al comma 2, si intendono per attività irregolari quelle connesse all’espletamento di attività lavorativa in nero e comunque irregolare, la cui nozione si rinviene in numerosi provvedimenti legislativi sulle prestazioni lavorative. La legge 18 ottobre 2001, n. 383, discorre espressamente di lavoro irregolare nel disciplinare le modalità con cui gli imprenditori possono accedere all’emersione a fini fiscali. Ulteriori riferimenti alla nozione di attività irregolari si rinvergono dal complesso di norme sanzionatorie diffuse (articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002); in materia di somministrazione e distacco (articolo 18 del D. Lgs. n. 276 del 2003); distacco transnazionale (articolo 12 del D. Lgs. n. 136 del 2016); norme sull’orario di lavoro settimanale, riposi e ferie annuali (articolo 18-*bis*, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 66 del 2003);

– in merito al comma 3 dell’articolo 7 la decorrenza del termine ivi indicato per la nuova fruizione del beneficio deve intendersi quella della condanna definitiva in mancanza di specificazioni;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) riguardo al comma 5 dell’articolo 7, valuti la Commissione l’opportunità di chiarire che, ai fini della sanzione in esame, le ipotesi di rifiuto di offerte di lavoro congrue da parte di diversi membri del nucleo familiare si applicano alternativamente, così da impedire che le condotte indicate dalle lettere da *a*) a *g*) del medesimo comma debbano coesistere. Analoghe considerazioni valgono per i commi 7, 8 e 9;

2) in merito al comma 14, dell’articolo 7, che disciplina un obbligo di denuncia del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, valuti la Commissione la riformulazione della norma con l’aggiunta della trasmissione, entro dieci giorni dall’accertamento, all’autorità giudiziaria della denuncia, con la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica;

3) valuti peraltro la Commissione di merito la necessità di un chiarimento relativamente all'articolo 7, comma 1, rispetto alle dichiarazioni finalizzate al conseguimento di una misura più elevata del beneficio;

4) relativamente all'articolo 7, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di una specificazione del termine «attività irregolari», a prescindere o meno dalla denuncia del reddito;

5) valuti la Commissione di merito l'opportunità di una specificazione nell'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, della decorrenza dei dieci anni per richiedere nuovamente il beneficio, dalla condanna, rispetto alla definitività della stessa.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 47**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,05*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Giovedì 7 febbraio 2019

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 34**

*Presidenza del Presidente*  
**PETROCELLI**

*Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,55*

*PROGRAMMAZIONE LAVORI ED ESAME RICHIESTA DI AUDIZIONE INFORMALE  
DELL'AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA IN  
ITALIA*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 35**

*Presidenza del Presidente*  
**PETROCELLI**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,40*

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE DELLO STATO DI ERITREA, FES-  
SAHAZION PIETROS MENGHISTU, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO  
N. 48 (LE NUOVE PROSPETTIVE GEOPOLITICHE NEL CORNO D'AFRICA E IL  
RUOLO DELL'ITALIA)*



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 7 febbraio 2019

**Plenaria****118<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riferimento all'articolo 3 (Beneficio economico), che il comma 8 prevede il computo parziale ai fini della determinazione del Reddito di cittadinanza del maggior reddito da lavoro, nel caso di avvio di un'attività lavorativa dipen-

dente in corso di erogazione del beneficio: al riguardo occorre chiarire se sia stato contemplato l'effetto disincentivante di tale disposizione rispetto alla dichiarazione integrale dei redditi da lavoro.

Con riguardo all'articolo 5, in tema di procedure per l'erogazione del Reddito di cittadinanza, fa presente che risulta necessario avere elementi a supporto della sostenibilità, a legislazione vigente, degli oneri amministrativi derivanti dalle attività che i commi da 2 a 4 pongono a carico delle pubbliche amministrazioni diverse dall'INPS, rinviandosi per quest'ultima alle osservazioni all'articolo 12. In merito al successivo comma 6, occorre avere chiarimenti sugli oneri connessi all'emissione della Carta Rdc.

Sull'articolo 6 (Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti), segnala che risulta necessario acquisire dati ulteriori per la corretta quantificazione degli oneri connessi alla realizzazione delle piattaforme digitali ivi previste, e in particolare verificare se siano sufficienti le risorse del Programma operativo nazionale (PON) denominato SPAO, richiamato dalla Relazione tecnica. Relativamente al comma 7, occorre avere conferma che le ulteriori attività attribuite ai comuni possano essere svolte con le risorse disponibili, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà. In merito al successivo comma 8, è opportuno fornire chiarimenti sull'eventuale onerosità delle convenzioni ivi previste.

Con riguardo all'articolo 7 (Sanzioni), fa presente che risulta necessario chiarire se le spese di recupero dell'indebito, di cui al comma 10, sono poste a carico di chi ha indebitamente percepito il Reddito di cittadinanza o vengono detratte dalle somme recuperate, con il rischio, in quest'ultimo caso, di una riduzione delle dotazioni finanziarie stanziata per il provvedimento. Al successivo comma 13, può valutarsi se sia sufficiente la responsabilità disciplinare e contabile ivi prevista o sia opportuno stabilire una forma di responsabilità solidale, al fine di rafforzare l'effettività della disposizione.

All'articolo 9 (Assegno di ricollocazione), osserva che occorre avere conferma della modulabilità degli oneri connessi a tale misura, in considerazione della limitazione delle risorse disponibili. Con riferimento ai successivi commi 6 e 7, si rappresenta l'esigenza di avere un quadro più dettagliato sui criteri di quantificazione degli oneri e di definizione delle relative coperture, considerato che la Relazione tecnica reca al riguardo informazioni di carattere generale sulle disponibilità del Fondo per le politiche attive, contemplando, peraltro, l'impiego di risparmi emersi dagli andamenti a legislazione vigente per ulteriori finalità di spesa.

In merito all'articolo 12, recante disposizioni finanziarie per l'attuazione del Reddito di cittadinanza, oltre alla necessità di delucidazioni sulla onerosità delle convenzioni previste dal comma 2, segnala che occorre avere chiarimenti sull'adeguatezza delle risorse destinate dal comma 5 alle ulteriori attività dei centri di assistenza fiscale, previste in particolare dal summenzionato articolo 5, trattandosi di uno stanziamento limitato al solo 2019 per un ammontare di 20 milioni di euro. Con riguardo al successivo comma 6, risulta necessario acquisire dati più analitici, in termini di costo unitario, automatismi stipendiali, procedure di reclutamento, sul-

l'autorizzazione della spesa di 50 milioni a decorrere dal 2019 per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS, in modo da assicurarne la coerenza con quanto richiesto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica per le disposizioni in materia di pubblico impiego.

In merito agli effetti degli articoli 14 (pensione «quota 100») e 15 (riduzione anzianità contributiva per la pensione anticipata), chiede chiarimenti sulle tabelle della Relazione tecnica: infatti, rileva che la tabella A (pagina 32 dell'Atto Senato) in coerenza con i valori finanziari recati da quella finale relativa agli effetti pensionistici e dal prospetto riepilogativo dei saldi, riporta complessivamente le platee di beneficiari e i corrispondenti oneri relativi sia a «quota 100» che al nuovo requisito per il pensionamento di sola anzianità, mentre la tabella successiva (pagina 33 dell'Atto Senato) riporta gli oneri derivanti dalla sola componente della pensione anticipata che teoricamente dovrebbe costituire un sottoinsieme della precedente: tuttavia, a partire dal 2026, gli oneri della sola componente della pensione anticipata sembrano superiori agli oneri complessivi mostrati dalla prima tabella.

Per quanto riguarda gli effetti derivanti dal differimento del trattamento di fine servizio (articolo 23) e dalla riduzione del requisito per la pensione anticipata (articoli 15 e 17), osserva che nel biennio 2029-2030, non considerato nella tabella (anche alla luce del fatto che l'obbligo di contabilizzazione in materia pensionistica è limitato ai primi dieci anni di applicazione), si potrebbero registrare oneri, sia pure abbastanza contenuti, a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 19 (proroga della sperimentazione dell'APE sociale), per quanto concerne l'utilizzo, a parziale copertura degli oneri, dei risparmi certificati in conferenza dei servizi, quantificati dalla tabella riassuntiva della Relazione tecnica, rileva che andrebbe chiarito se tali risparmi includano anche quelli scaturenti dalla soppressione del comma 167 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, ossia del Fondo APE sociale istituito da tale disposizione, con riversamento all'entrata delle dotazioni esistenti. Appare inoltre opinabile l'utilizzo di risparmi emersi presso specifiche linee di finanziamento, dal momento che si indebolisce il principio della compensazione fra previsioni di spesa sovrastimate e quelle sottostimate. Chiede poi conferma dell'operatività del tetto di spesa a cui è subordinata l'erogazione delle risorse dell'APE sociale.

Con riguardo all'articolo 20, comma 6, sul riscatto agevolato dei corsi di studio universitari, rileva che l'assunto della Relazione tecnica, peraltro presente anche nella relazione illustrativa, secondo il quale la disposizione mira a consentire il riscatto della laurea anche ai soli fini dell'incremento dell'anzianità contributiva (e quindi al solo fine di anticipare il pensionamento, senza incremento del relativo trattamento) non sembra trovare riscontro nel tenore letterale del comma 6, interpretato unitariamente all'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997, nel quale viene inserito: sembra infatti che tale tipologia di riscatto possa valere an-

che ai fini del *quantum* del trattamento. Sul punto, è quindi necessario acquisire chiarimenti.

In merito all'articolo 22 sui fondi di solidarietà bilaterali, fa presente che risulta opportuno acquisire elementi istruttori volti a suffragare l'assunto della Relazione tecnica circa gli effetti trascurabili della norma sui saldi di finanza pubblica.

In relazione all'articolo 23 sull'anticipo del TFS, segnala che sarebbe opportuno acquisire elementi di valutazione circa la congruità della dotazione del Fondo di cui al comma 3, oltre che sulla limitazione al solo 2019 dello stanziamento, considerata l'efficacia pluriennale della garanzia. A tale proposito, osserva che, se da un lato il comma 8 dell'articolo 23 prevede per la gestione del fondo l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato all'INPS, dall'altro il comma 3 precisa che il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dunque nel bilancio dello Stato, per cui le somme non impegnate a fine esercizio dovrebbero andare in economia. Altresì, dal momento che l'articolo 23 in commento reca la copertura a valere sul Fondo predetto, andrebbero chiariti i motivi per cui il medesimo articolo è comunque richiamato dall'articolo 28 recante le coperture sul complesso del provvedimento.

Circa l'articolo 24 sulla detassazione del TFS, chiede chiarimenti sull'ambito di applicazione della norma, con riferimento all'individuazione precisa dei potenziali destinatari. Inoltre, in merito al comma 2, sarebbe opportuno confermare che il limite di 50.000 euro sia da intendersi come scaglione iniziale dell'imponibile IRPEF da TFS e che comunque, fermo restando il limite di 50.000 euro, si ha diritto all'agevolazione prevista nell'articolo in commento anche per i TFS il cui imponibile complessivo superi il predetto importo.

In relazione all'articolo 25 sul riordino dell'INPS e dell'INAIL, segnala che sarebbero opportuni chiarimenti in merito agli oneri annui da sostenersi, da parte di INPS ed INAIL, a carico dei propri bilanci per l'istituzione e il funzionamento del consiglio di amministrazione, nonché la certificazione dei margini di comprimibilità della dotazione dei capitoli dei bilanci dei due enti.

Con riferimento all'articolo 26, sul fondo di solidarietà per il trasporto aereo, rappresenta che la stima della Relazione tecnica sui mancati afflussi di risorse all'INPS è basata sull'andamento del gettito dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco riferita ai volumi di traffico del 2017: al riguardo, si chiede conferma che i volumi di traffico aereo consentano di escludere un incremento, a legislazione vigente, delle entrate attese. In presenza di tale incremento, qualora scontato nei tendenziali, si registrerebbe una perdita di gettito per l'INPS maggiore di quella stimata dalla Relazione tecnica. Andrebbero poi esplicitati i criteri alla base della contabilizzazione di maggiori spese pari a 125 milioni di euro in termini di indebitamento e fabbisogno. Da ultimo, sarebbe opportuno chiarire la portata finanziaria della soppressione dell'incremento di 0,32 euro per il 2019 dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco.

Per quanto riguarda l'articolo 27 sui giochi, rileva che occorre richiedere elementi volti a definire l'ambito applicativo del comma 1, con particolare riferimento ai «giochi opzionali e complementari» del «10&lotto». Occorre poi acquisire conferma del carattere prudenziale della percentuale di riduzione della raccolta derivante dall'incremento del PREU di cui al comma 2. Chiede poi elementi istruttori ulteriori volti a suffragare le stime di maggior gettito derivanti dall'inasprimento delle sanzioni di contrasto al gioco illegale di cui ai commi 6 e 7. Peraltro, occorre appurare se sia realistico imputare già al 2019 il maggior gettito in questione.

In merito all'articolo 28 sulle disposizioni finanziarie, per i profili di copertura, rileva che il totale generale degli oneri non include l'articolo 23, il cui riferimento andrebbe quindi espunto dal testo dell'articolo 28, e presuppone una nettizzazione soltanto per alcuni articoli e non per altri. In ogni caso, rileva che, in base ai principi di trasparenza e universalità del bilancio, gli oneri andrebbero indicati al lordo e andrebbero indicate separatamente le maggiori entrate connesse a maggiori spese. In relazione alla clausola di invarianza disposta dal comma 6, chiede elementi volti a suffragarne la sostenibilità, dal momento che sarebbe necessaria una compiuta dimostrazione dell'assenza di oneri sulle amministrazioni interessate e della sostenibilità dei nuovi adempimenti a carico delle risorse disponibili. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 59/2019 del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE, con riferimento ai rilievi formulati in merito all'articolo 3 del provvedimento, ritiene che il meccanismo delle comunicazioni obbligatorie, richiamato dalla disposizione, sia in grado di contrastare efficacemente il rischio di eventuali comportamenti opportunistici.

Il senatore MISIANI (*PD*) rileva, al riguardo, che tale prescrizione possa comunque essere aggirata mediante la sottodichiarazione delle ore lavorate ovvero altre forme di lavoro irregolare, tali da incidere sui requisiti per l'erogazione del Reddito di cittadinanza.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(787) SANTILLO ed altri. – Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201*

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che risulta necessario richiedere la rela-

zione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, al fine di verificare la portata finanziaria del provvedimento, con particolare riguardo all'articolo 2, laddove introduce l'obbligo, per tutti i soggetti operanti nelle aree lato volo dell'aeroporto, inclusi gli enti di Stato, di sostituire o convertire gli automezzi e le attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica. L'acquisizione della relazione tecnica è altresì necessaria per verificare la compatibilità con l'invarianza di oneri dei compiti attribuiti all'Enac dagli articoli 3 sul programma di sostituzione e conversione, 4 sul vincolo di reversibilità e 5 sull'attività di vigilanza.

In merito agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, la portata finanziaria delle proposte 2.1, 2.3, 2.4, 2.6 e 4.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Propone, pertanto, di richiedere ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo.

La Commissione conviene di richiedere formalmente la relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie «Fame nel mondo» (n. 65)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie «Calamità naturali» (n. 66)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» (n. 67)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie «Conservazione dei beni culturali» (n. 68)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, in risposta ai quesiti avanzati dalla Commissione nelle precedenti sedute, deposita una relazione illustrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri sui criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Su richiesta del senatore MARINO (*PD*), il PRESIDENTE fornisce indicazioni di massima sull'organizzazione dei lavori della Commissione, con riferimento all'Atto Senato n. 1018.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**

Giovedì 7 febbraio 2019

**Plenaria****54<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PITTONI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione nazionale educatori professionali (ANEP), il presidente nazionale Nicola Titta; per il Coordinamento libere associazioni professionali (COLAP), il direttore Andrea Alemanni e la vice presidente Lucia Fani.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La relatrice MONTEVECCHI (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla proposta di parere della relatrice; quanto alla richiesta, avanzata nella precedente seduta, di conoscere i dati concernenti le domande di collocamento a riposo dei docenti, precisa che, al momento, ne sono state presentate



2.147 e che si stima che alla scadenza, fissata al 28 febbraio, circa 35.000 docenti avranno chiesto e otterranno il collocamento a riposo.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previo accertamento del numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha autorizzato le Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sul contrasto al *doping* nella pratica sportiva. In vista della definizione del programma dell'indagine, da concordare con la Commissione sanità, invita i Gruppi a far pervenire le proposte di audizione entro le ore 14 del 12 febbraio.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalle sedute che saranno convocate per la prossima settimana, con l'esame dell'atto comunitario (COM(2019) 65 definitivo) concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall'Unione europea.

Concorda la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 14.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale educatori professionali (ANEP), del Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP) e dell'Associazione nazionale italiana pedagogisti (ANIPED)**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dell'Associazione nazionale educatori professionali (ANEP), del Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP) e dell'Associazione nazionale italiana pedagogisti (ANIPED). Per quanto riguarda quest'ultima Associazione fa presente che il presidente Bellisario ha comunicato, scusandosi, di essere impossibilitato a partecipare.

Il presidente nazionale dell'Anep TITTA e il direttore della Colap ALEMANNI svolgono i loro interventi.

Intervengono per porre quesiti i senatori CANGINI (*FI-BP*), Vanna IORI (*PD*) e BARBARO (*L-SP-PSd'Az*).

Rispondono il presidente nazionale dell'Anep TITTA, il direttore della Colap ALEMANNI e la vice presidente della Colap FANI.

Interviene nuovamente la senatrice IORI (*PD*).

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'Associazione nazionale educatori professionali (ANEP) e del Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP) e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nell'audizione odierna saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che il provvedimento d'urgenza in titolo prevede l'introduzione del reddito e della pensione di cittadinanza per i soggetti e i nuclei familiari in condizioni di particolare disagio economico e sociale, misure mirate a una ridefinizione del modello di benessere collettivo, attraverso meccanismi in grado di garantire un livello minimo di sussistenza nonché, nel caso del reddito di cittadinanza, la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione, e che si prevede inoltre una ridefinizione dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani;

considerato che si tratta di misure di politica economica volte, oltre che a tutelare le fasce deboli della società, a rilanciare l'occupazione;

valutato positivamente l'articolo 4 del decreto legge in titolo, che esime i membri maggiorenni del nucleo familiare che frequentano un regolare corso di studi o di formazione dall'obbligo di dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro nonché dalla sottoscrizione di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione e valutato altresì positivamente il medesimo articolo 4 laddove prevede che i comuni predispongano le procedure amministrative utili per l'istituzione di progetti relativi a settori culturali, sociali, artistici, ambientali, formativi e di tutela dei beni comuni, la partecipazione ai quali è obbligatoria per i beneficiari del reddito di cittadinanza, in coerenza con il profilo professionale, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emersi nel corso del colloquio;

valutato positivamente il coinvolgimento di università ed enti pubblici di ricerca nella definizione del percorso formativo o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8;

apprezzate le norme in materia previdenziale, in particolare gli articoli 14 e 15, che dettano specifiche disposizioni per il personale del comparto scuola e del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) in termini di efficacia e decorrenza della cessazione dal servizio, confermandole all'inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, e di presentazione della relativa domanda, nonché quelle che dispongono anche per quel personale la proroga dell'istituto cosiddetto «opzione donna», di cui all'articolo 16;

valutata infine positivamente la modifica alla disciplina del riscatto dei corsi di studio universitario, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo, di cui all'articolo 20, comma 6;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a prevedere misure volte a consentire un incremento delle assunzioni nei ruoli del personale del comparto della scuola, in connessione al previsto incremento di collocamenti a riposo conseguenti alle disposizioni di cui al decreto-legge in titolo, in coerenza con gli obiettivi di rilancio dell'occupazione perseguiti dal medesimo provvedimento d'urgenza.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 35**

*Presidenza del Presidente*  
**PITTONI**

*Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Giovedì 7 febbraio 2019

**Plenaria**

**48<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
COLTORTI

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta alla presidenza della Commissione la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, della pubblicità dei lavori della seduta odierna, da parte del senatore Margiotta.

Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivato il circuito interno.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore FEDE (M5S) dà lettura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore D'ARIENZO (PD) non contesta la scelta di fornire un sostegno a chi è in difficoltà. Tale scelta è stata infatti compiuta dai Governi

della scorsa legislatura mediante l'istituzione del reddito di inclusione, che anzi sarebbe stato più opportuno oggi rafforzare, considerati i risultati positivi prodotti. Le modalità con le quali è declinato il reddito di cittadinanza penalizzano invece le famiglie numerose, a favore dei nuclei composti da una sola persona, come risulta dai dati forniti dall'Ufficio parlamentare di bilancio. La misura rischia inoltre di stimolare comportamenti opportunistici di incentivo all'evasione e di disincentivo al lavoro, anche in virtù dell'assenza di una efficace filiera di controlli. Chi ha un reddito da lavoro inferiore al reddito di cittadinanza potrebbe infatti smettere di lavorare o scivolare nel sommerso. Anche l'affermazione secondo la quale il reddito di cittadinanza è in realtà una politica attiva che porterà alla creazione di due milioni di posti di lavoro appare completamente destituita di fondamento, considerato che i posti di lavoro creati in passato con azioni di stimolo dell'economia e della produttività del Paese sono stati numericamente più contenuti di quelli che oggi si vorrebbe far derivare da una misura puramente assistenzialistica. Immaginare poi una rivoluzione dei centri per l'impiego appare irrealistico, visto che – anche in quelle zone di Italia dove essi funzionano – la percentuale di lavoratori che vengono inseriti nel mondo del lavoro grazie alla loro attività è bassissima. Con riferimento a «Quota 100», osserva che correggere la legge Fornero è stato un obiettivo di tutte le forze politiche e i Governi della scorsa legislatura hanno approvato 8 salvaguardie e modificato la disciplina per i lavori usuranti. Anche in questo caso, tuttavia, le scelte contenute nel provvedimento in esame non sono condivisibili. È difficile credere che la misura condurrà a un ricambio generazionale. Al contrario, chi va via non verrà sostituito, con quanto ne consegue in termini di numero di occupati e di sostenibilità per le finanze pubbliche. Sono inoltre criticabili il fatto che chi sceglie di avvalersi della misura beneficerà di una pensione sensibilmente inferiore e il fatto che la riforma è in realtà introdotta solo in via sperimentale per tre anni. Per tutti questi motivi, annuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) ricorda che anche la sua parte politica è stata sempre a favore di interventi a favore delle famiglie prive di reddito o con un reddito inferiore alla soglia di povertà e che ovunque il centro-destra abbia governato sono stati realizzati interventi quali borse lavoro, misure di sostegno alle famiglie, sgravi fiscali, agevolazioni per la frequenza degli asili nido, ecc. Ma tutti questi interventi avevano una finalità comune: ridare dignità alla persona. E la dignità non viene ridata attraverso una elargizione in denaro in sé e per sé, bensì dando alle persone la possibilità di lavorare e di ricoprire un ruolo attivo nella vita della comunità. È per questo che il reddito di cittadinanza, che ha invece una natura meramente assistenzialistica, poggia su fondamenti che sono profondamente sballati, oltre ad apparire del tutto insostenibile dal punto di vista finanziario, tanto più in un contesto di taglio delle previsioni di

crescita del Paese. Grandi perplessità destano anche la scelta dell'erogazione tramite carta e il fatto che le somme in questione possano essere impiegate solo per certe finalità e non per altre (ad esempio, alimentari, ma non vestiario): in primo luogo non è chiaro come verranno effettuati i controlli, inoltre ciò appare contraddittorio con l'affermazione che il reddito di cittadinanza servirà anche a rilanciare i consumi. Assolutamente non condivisibile è poi la scelta di investire risorse ingenti sui centri per l'impiego. I centri per l'impiego dovrebbero invece essere chiusi e le loro risorse dovrebbero essere trasferite agli enti locali. In merito a «Quota 100», osserva che essa comporta delle penalizzazioni elevate ed inaccettabili, perché chi ha quarant'anni di contributi dovrebbe poter andare in pensione senza penalizzazioni, indipendentemente dall'età. In conclusione, e ribadito che il presente provvedimento introduce il concetto che conviene stare a casa anziché andare a lavorare, annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) ritiene incomprensibili le dichiarazioni degli esponenti delle opposizioni. Il provvedimento non determinerà alcun incentivo a non lavorare. Il reddito di cittadinanza si fonda semplicemente sui dati forniti da un'istituzione autorevole quale è Eurostat: sotto i 780 euro si vive in povertà. È pertanto necessario che, in tali situazioni, lo Stato intervenga per garantire il raggiungimento di un livello minimo di dignità. Il reddito di cittadinanza differisce sostanzialmente dal reddito di inclusione, oltre che per la quantità di risorse stanziare, proprio per l'attenzione che viene data all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, mediante il potenziamento dei centri per l'impiego e delle piattaforme digitali presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro. Per tali motivi annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore NENCINI (*Misto-PSI*), rinviando ad altra sede lo svolgimento di valutazioni più ampie sul contenuto complessivo del provvedimento, annuncia l'astensione del proprio Gruppo sui profili di competenza della Commissione, oggetto dello schema di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole proposto dal relatore, che risulta approvato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) reitera la richiesta già avanzata martedì pomeriggio – sia nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, sia nel corso della seduta plenaria – di indi-



viduare le modalità più opportune per consentire alla Commissione lavori pubblici di essere aggiornata sui recenti sviluppi in merito alla realizzazione della linea ferroviaria Torino–Lione.

Il senatore NENCINI (*Misto-PSI*) si associa alla richiesta del senatore Margiotta.

Il PRESIDENTE ribadisce l'impegno a dare tempestivo seguito alla richiesta del senatore Margiotta.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premessi che l'articolo 26 del decreto-legge n. 4 del 2019:

– differisce dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 la data in cui le maggiori somme derivanti dall'incremento di 3 euro dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco saranno integralmente riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS;

– stabilisce che, per l'anno 2019, il 50% delle somme in questione sia riversato alla GIAS mentre il restante 50% sia destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della ri-conversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo;

– abroga i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter del decreto-legge n. 113 del 2016, che prevedevano, per il solo 2019, un nuovo incremento dell'addizionale comunale pari a 0,32 euro, che era destinato ad essere acquisito a patrimonio netto dal Fondo suddetto;

rilevato che tale soluzione appare equilibrata e in linea di continuità con interventi precedenti,

esprime parere favorevole

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Giovedì 7 febbraio 2019

**Plenaria****38<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

VALLARDI

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(169) TARICCO ed altri.** – *Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane*

**(739) MOLLAME ed altri.** – *Norme in materia di produzione e vendita del pane*

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha avviato l'esame dei disegni di legge in titolo, con l'illustrazione della relatrice.

Si apre quindi il dibattito.

La senatrice LONARDO (*FI-BP*) ritiene che i due testi in esame siano ben fatti, per quanto riguarda la disciplina della fase di produzione del pane, nonché i requisiti di formazione dei panificatori. Considera invece più carente la parte relativa alla commercializzazione, sulla quale ha svolto una serie di approfondimenti, che mette a disposizione dei colleghi.

Da tali approfondimenti, emergono in particolare molto chiaramente le difficoltà di sostenibilità economica della produzione del pane artigianale nel mercato attuale, specialmente in alcune aree rurali del sud. Cita in proposito il caso della provincia di Benevento, dove è rimasto un solo panificio in grado di fare il tradizionale «pane marsigliese». Serve

quindi una politica di supporto specifico a queste attività, ad esempio attraverso agevolazioni fiscali sull'Irap.

Per quanto riguarda la commercializzazione, occorrerebbe prevedere l'obbligo di imbustamento del pane industriale, al fine di consentire l'apposizione di etichette riportanti le informazioni richieste nel testo, mentre la vendita del pane sfuso dovrebbe essere riservata solo a quello fresco di tipo artigianale. Segnala inoltre l'esigenza di indicare nel testo anche i tempi minimi di produzione del pane, che possono variare a seconda dei diversi processi e agenti lievitanti impiegati.

Auspica che di tali questioni la Commissione possa tenere conto nel parere da rendere alla Commissione di merito, presso la quale preannuncia comunque la presentazione di specifici emendamenti.

Il senatore TARICCO (*PD*) fa presente che i due testi in esame sono sostanzialmente equivalenti, a parte alcune differenze riguardanti l'articolo 6, nel quale il disegno di legge n. 169 disciplina le paste acide, mentre il disegno di legge n. 739 richiama la pasta madre essiccata. Si tratta però di differenze che possono essere superate in quanto i due testi risultano del tutto compatibili.

Uno dei temi sui quali il dibattito nella Commissione di merito si è concentrato è la richiesta, da parte delle Associazioni di categoria, di inasprire maggiormente le sanzioni a carico di chi produce il pane in violazione delle regole, a presidio dei panificatori onesti. Richiamando anche le questioni poste dalla senatrice Lonardo, osserva infatti che in molte zone d'Italia esistono ancora, fortunatamente, panificatori artigianali tradizionali, che hanno però sempre maggiore difficoltà per la concorrenza del pane industriale, che viene prodotto riscaldando o cuocendo impasti surgelati (a volte anche prodotti all'estero), sulla cui reale provenienza occorre quindi avere maggiore certezza, attraverso una precisa tracciabilità, anche per scongiurare possibili truffe. Su questo i due disegni di legge prevedono norme precise, dettando l'obbligo della vendita separata del pane industriale, che deve essere rigorosamente imbustato.

La relatrice AGOSTINELLI (*M5S*) ringrazia la senatrice Lonardo per il contributo fornito, del quale terrà conto ai fini della stesura dello schema di parere. Analogamente, si riserva di segnalare nel parere le questioni poste dal senatore Taricco, che erano già emerse nel dibattito in Commissione di merito, sia per quanto riguarda la necessità di introdurre sanzioni più elevate, sia anche per limitare la possibilità del mutuo riconoscimento del pane prodotto o commercializzato in altri Paesi dell'Unione europea, della Turchia o dell'EFTA (Associazione Europea di libero scambio).

Il senatore TARICCO (*PD*) interviene incidentalmente per precisare che il mutuo riconoscimento del pane proveniente dai Paesi indicati, se prodotto o commercializzato secondo le regole previste negli accordi in-

ternazionali, non può essere derogato, anche se si possono introdurre norme per meglio precisare la portata di tale riconoscimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito, invitando la relatrice a predisporre uno schema di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018*, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta era stato avviato l'esame del disegno di legge in titolo, con l'illustrazione del relatore.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore TARICCO (*PD*) richiama l'attenzione sugli articoli 10 e 11 del disegno di legge, che dettano i principi e i criteri di delega per il recepimento nell'ordinamento interno delle nuove norme europee in materia di controlli sulle piante e su tutti i prodotti della filiera agroalimentare. Un problema rilevante che è spesso segnalato dai produttori italiani che esportano in altri Paesi è quello della complessità degli adempimenti richiesti per certificare la salubrità dei prodotti e l'assenza di organismi nocivi. In proposito, sarebbe auspicabile che vi fosse un unico Ufficio presso il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che potesse coordinare tutte le attività di controllo, in modo da assistere e agevolare le aziende esportatrici. Chiede quindi al relatore di segnalare tale questione nel parere da esprimere alla Commissione di merito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito e invita il relatore a predisporre una proposta di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE avverte che, nel corso dell'audizione informale svolta in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi in data 5 febbraio, in relazione alle problematiche del settore florovivaistico, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 53**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Giovedì 7 febbraio 2019

**Plenaria**

**75<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**CATALFO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1018 (DL n. 4/2019 – Reddito di cittadinanza e pensioni), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nelle sedute di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 febbraio dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente CATALFO ricorda che per le sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018 è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

IN SEDE REFERENTE

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 gennaio.

La presidente relatrice CATALFO (M5S) ricorda che nella serata di ieri sono state concluse le audizioni previste e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VITALI (FI-BP) interviene preliminarmente per chiedere indicazioni sul termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, sollecitandone la fissazione non prima della giornata di martedì 12 febbraio.

La PRESIDENTE ritiene che il tema sollevato dal senatore Vitali, e, più in generale, quello dei tempi per il prosieguo dei lavori, potrà essere utilmente affrontato in un Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, che propone di convocare al termine della seduta odierna.

La Commissione concorda.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LAUS (PD), conferma che il suo Gruppo è favorevole all'adozione di misure per il contrasto alla povertà, per la creazione di opportunità di lavoro e per l'aumento della competitività del Paese. Ritiene tuttavia che il decreto-legge in esame sia del tutto disomogeneo per materia e rappresenti soprattutto un manifesto a fini elettorali in vista delle elezioni europee previste per la prossima primavera.

Con riferimento specifico all'articolo 8 del decreto, che prevede incentivi per l'impresa e il lavoratore, critica la rigidità delle condizioni imposte – ossia contratti a tempo pieno e indeterminato – che neutralizzerà il vantaggio rappresentato dallo sconto sulla contribuzione e sfavorirà alcune tipologie di contratto, in particolare quelli a *part-time*, e alcuni settori, come quelli dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, a discapito della creazione di posti di lavoro. Inoltre, non condivide la previsione secondo la quale il datore di lavoro, in caso di licenziamento del beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc), debba restituire l'incentivo fruito maggiorato di sanzioni, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo, ritenendo che il concetto di «giusta causa» esponga i protagonisti a lunghe ed estenuanti cause che sovente hanno esiti contrastanti nei diversi gradi di giudizio.

Osserva inoltre che l'articolo 2, che riguarda i beneficiari del Rdc, prevede il requisito della residenza da almeno dieci anni, di cui due con-



tinuativi, tagliando fuori nuclei già avviati a percorsi d'inclusione attraverso il REI. Ciò determinerebbe soprattutto una violazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza, che l'Italia ha ratificato con la legge n.176 del 27 maggio del 1991.

Contesta inoltre la mancata attenzione per le persone senza fissa dimora, i bambini, le donne e le famiglie numerose; giudica incostituzionale il limite dei 45 anni per il riscatto della laurea; stigmatizza la scelta del Governo di assumere di oltre 6.000 lavoratori ANPAL, i cosiddetti *navigator*, a tempo determinato in attesa di stabilizzazione.

Si sofferma quindi sulla situazione critica in cui versano i centri per l'impiego, sulla scala di equivalenza con la quale si calcola il beneficio del Rdc e sulla scelta relativa a «Quota 100», che sembra favorire chi può contare su una carriera professionale lunga e costante. In particolare, relativamente all'intervento sulle pensioni, nel dichiarare la disponibilità della sua parte al superamento della legge Fornero, invita il Governo a promuovere una riforma strutturale e non interventi temporanei, che sanciranno ulteriori disuguaglianze.

In conclusione, pur ritenendo nobili le finalità del provvedimento, ne giudica devastanti gli effetti, che colpiranno soprattutto le future generazioni. Si augura quindi che la maggioranza mostri un'apertura nei confronti delle istanze delle opposizioni e si dichiari disponibile ad accogliere almeno alcune delle proposte di modifica avanzate dal suo Gruppo.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) in premessa contesta la scelta dello strumento del decreto-legge, che, a suo parere, restringe eccessivamente gli spazi di confronto in Parlamento, impedendo così soprattutto alle opposizioni di portare il loro contributo. Inoltre, evidenzia che il provvedimento in esame prevede ben 24 norme attuative, 15 delle quali prive di scadenza temporale. A suo parere tale aspetto testimonia le finalità propagandistiche dell'iniziativa legislativa in vista delle prossime elezioni europee. Inoltre lamenta il mancato coinvolgimento di enti locali e terzo settore nella stesura del testo e segnala un possibile conflitto con le competenze delle Regioni relativamente alla figura dei *navigator*, che verranno impiegati nei centri per l'impiego. Con riferimento a questi ultimi, dà conto dei risultati cui è giunta l'indagine conoscitiva che la Commissione sta svolgendo sul tema e manifesta perplessità per la mancata adozione di un documento conclusivo, che ritiene evidenzi la volontà di nascondere le criticità emerse.

Entrando nel merito del provvedimento, giudica il Reddito di cittadinanza la risposta sbagliata a un problema concreto del Paese, ossia le condizioni difficili in cui versano le classi meno fortunate. Inoltre, la somma prevista sembrerebbe pari o addirittura superiore, a seconda delle zone del Paese, agli stipendi medi, con il rischio di costituire un disincentivo al lavoro, e non viene calcolata tenendo conto del costo della vita per aree geografiche. Giudica quindi iniqua la scala di equivalenza, che penalizzerebbe le famiglie più numerose.

Con riferimento agli incentivi e alle sanzioni per le imprese, si associa a quanto dichiarato dal senatore Laus, ritenendo peraltro superata la

politica degli sgravi contributivi finalizzata alla creazione di nuovi posti di lavoro. Invita quindi il Governo a farsi promotore di politiche attive e a non trascurare i settori del turismo e dell'agricoltura. Ricorda poi che il reddito di cittadinanza viene finanziato in *deficit*, quando il Paese sta vivendo una fase di recessione economica, e che la decisione di innalzare la tassazione sul settore dei giochi mette a repentaglio la sopravvivenza delle aziende che vi operano.

Critica quindi l'intervento in materia pensionistica, che ha carattere temporaneo e non solo non risolve le problematiche prodotte dalla legge Fornero, ma potrebbe produrne di peggiori nel settore sanitario, che già presenta una carenza di medici. Dopo aver espresso forti critiche con riferimento al limite dei 45 anni per il riscatto della laurea, in conclusione, ribadisce la sua contrarietà sul provvedimento nel suo complesso e si augura un ripensamento della maggioranza su alcuni dei temi da lei segnalati.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*), dopo aver richiamato la vocazione imprenditoriale del suo territorio di origine e le misure di *welfare* adottate da determinati titolari di impresa, esprime sconcerto per alcune delle considerazioni espresse dai rappresentanti di Confindustria nel corso delle audizioni. A suo parere, infatti, contestare l'entità del beneficio economico offerto con il Reddito di cittadinanza perché troppo vicino al valore del primo salario medio dei giovani significa non aver compreso il significato della misura che si sta mettendo in campo. Ritiene che proprio i valori degli stipendi rappresentino un vero e proprio scandalo e si augura quindi che si completi in tempi brevi l'*iter* dei disegni di legge in materia di salario minimo orario (disegni di legge nn. 310 e 658), affinché nessun lavoratore sia più costretto a ricevere una paga umiliante.

Giudica ormai non più rinviabile un intervento a favore di chi versa in situazione di difficoltà, anche nel solco di quanto disposto dall'articolo 3 della Costituzione, agendo su una delle emergenze del Paese e favorendo un sostegno al reddito e un percorso di formazione per il reinserimento nel mondo lavorativo.

In conclusione, elenca le misure previste dal provvedimento a favore delle imprese.

Il senatore NANNICINI (*PD*) dà conto delle innumerevoli criticità emerse nel corso delle audizioni e preannuncia la presentazione di diversi emendamenti che se ne faranno carico, sulla base di una serie di priorità.

Osserva che il decreto in esame rappresenta il primo investimento politico, comunicativo e finanziario dell'attuale Governo e impegna ingenti risorse, a suo parere gestite con estrema disinvoltura. Il riferimento è soprattutto all'intervento in materia pensionistica, che rappresenta una misura tampone per tre anni e che provocherà una disparità di trattamento tra persone con requisiti simili – la platea peraltro è rappresentata da uomini che vivono al Nord e hanno un'alta quota retributiva – e metterà a rischio la tenuta dei conti previdenziali del Paese. Tale misura peserà sugli altri pensionati, che subiranno un blocco dell'indicizzazione, e sui giovani

e non riguarderà chi invece ne avrebbe più bisogno, come i lavoratori prossimi ai 67 anni che sono disoccupati o hanno familiari disabili, coloro che svolgono lavori gravosi, i giovani, le donne e i lavoratori con carriere discontinue.

Passando al Reddito di cittadinanza, ritiene si colmi una lacuna del sistema di *welfare* nazionale, anche se non condivide l'impianto della misura, che mette nello stesso provvedimento più politiche riferite ad ambiti distinti e prevede una scala di equivalenza che penalizza i più deboli.

Anticipa quindi il contenuto di proposte emendative, che riguarderanno il requisito dei dieci anni di residenza continuativi, che giudica incostituzionale; la rete di attivazione dei servizi, che dovrebbe avere un canale di comunicazione continuo tra il settore del lavoro e quello sociale; il regime sanzionatorio; l'offerta congrua di lavoro; il rafforzamento degli ammortizzatori sociali.

Conclusivamente, pur consapevole che la filosofia di fondo non potrà essere modificata, esprime l'auspicio di interventi migliorativi del provvedimento nel corso dell'*iter* parlamentare.

Il senatore BERTACCO (*FdI*) riconosce preliminarmente che il reddito di cittadinanza risponde ad una vera emergenza nazionale, quale quella della povertà, ed apprezza che nel provvedimento esso venga strettamente connesso al tema dell'accompagnamento al lavoro e del sostegno alle iniziative dei Comuni. Ritiene tuttavia che le risorse messe a disposizione della classe imprenditoriale al fine di incentivare l'offerta di lavoro siano insufficienti e che il provvedimento si basi più sulla buona volontà dei datori di lavoro che sulla messa in campo di strumenti concreti per migliorare il sistema dell'offerta di lavoro. Considera peraltro errato aver previsto incentivi soltanto in favore di quegli imprenditori che decidono di assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, segnale di scarsa comprensione delle attuali caratteristiche del mercato del lavoro, in cui prevalgono forme contrattuali flessibili e spesso a tempo determinato. Segnala poi le difficoltà applicative della nozione di offerta di lavoro congrua prevista nel provvedimento ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2015, che dovrebbe comportare una maggiorazione del 20 per cento rispetto all'ultimo trattamento percepito dal lavoratore, considerando che già oggi i centri per l'impiego non sono in grado di fornire risposte adeguate a fronte di richieste comunque più limitate rispetto a quelle che si avranno nei prossimi mesi. Sottolinea peraltro come tali centri lamentino, oltre alle note carenze di personale, anche forti limitazioni infrastrutturali, che richiederebbero maggiori risorse e interventi non occasionali. Esprime dubbi sulle modalità con cui si procederà ad assumere i cosiddetti *navigator*, senza concorso pubblico e prevedendo sin da ora una loro probabile stabilizzazione, quasi anticipando pertanto un meccanismo di elusione delle vigenti norme per le assunzioni nel settore pubblico; riterrebbe sul punto preferibile far ricorso a figure professionali già oggetto di selezione pubblica, che potrebbero essere individuate in fase di applicazione del decreto-legge. Condivide le critiche di chi ritiene che il provvedimento pe-

nalizzi le famiglie numerose per avvantaggiare i *single* e i piccoli nuclei familiari, ritenendo che tale circostanza finisca per disincentivare soprattutto le giovani coppie dal mettere al mondo figli. Per quanto concerne i servizi sociali dei Comuni, ritiene che se questi non saranno adeguatamente supportati con risorse economiche e nuovo personale verseranno sempre più in una situazione di grande sofferenza, dovendo far fronte a nuovi compiti e dovendo fronteggiare un'ampia platea di beneficiari; se a ciò si aggiunge che ad usufruire della cosiddetta «Quota 100» saranno prevalentemente lavoratori dipendenti del settore pubblico, ciò costituirà un ulteriore onere per gli uffici comunali che dovranno affrontare anche una probabile carenza di personale. Stigmatizza il fatto che, per rispondere alla giusta esigenza del contrasto alla povertà, il provvedimento non abbia voluto far ricorso a positive esperienze già esistenti e funzionanti sul territorio, circostanza emersa chiaramente dalle audizioni di enti e associazioni afferenti al mondo del sociale e del volontariato. Sul trattamento di fine servizio, critica la circostanza che sia possibile richiederne l'anticipo ricorrendo ad un canale privato, ritenendo che sarebbe stato più corretto prevedere il ricorso a qualche soggetto pubblico in grado di svolgere la stessa funzione senza creare vantaggi inopportuni per banche ed altri intermediari finanziari. Auspica in conclusione che sia possibile avere un'interlocuzione fattiva con la maggioranza e con il Governo, augurandosi l'accoglimento di alcune proposte di modifica.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) esprime anzitutto rammarico per aver affrontato un tema importante come quello del contrasto alla povertà con una tempistica ed una strumentazione inadeguata, mentre avrebbe richiesto un dibattito sicuramente più approfondito. Ricorda al riguardo che nella scorsa legislatura l'introduzione del reddito di inclusione aveva comportato un lavoro analitico durato oltre un anno e sottolinea che lo strumento del decreto-legge non aiuta a condividere il percorso, pur se riferito ad un obiettivo – quale quello della lotta alla povertà – su cui si registra unanime consenso. Peraltro, non affrontando con i necessari approfondimenti tematiche così complesse, si rischia di ridurre il reddito di cittadinanza ad un semplice sussidio, ossia un mero trasferimento economico, che non risolve il problema della povertà. Ritiene al riguardo che sarebbe stato più opportuno proseguire con l'esperienza del reddito di inclusione, implementandola e perfezionandola, magari aggiungendovi ulteriori risorse. In generale, ritiene che il provvedimento presenti alcune fragilità di fondo: innanzitutto l'inadeguatezza degli attuali centri per l'impiego che, come evidenziato anche dagli approfondimenti recentemente svolti dalla Commissione, non presentano le dotazioni di personale, infrastrutturali, di competenze e di interconnessione con le altre amministrazioni necessarie per assolvere i compiti previsti dal provvedimento. Ritiene che il piano di assunzioni previsto non riuscirà a colmare le insufficienze riscontrate, soprattutto alla luce dei tempi ristretti previsti dal decreto-legge. Altra criticità è legata al mancato coinvolgimento dei soggetti operanti sul territorio: ricorda che dalle audizioni è emerso chiaramente che una larga parte dei

beneficiari del reddito di cittadinanza si rivolgeranno ai Comuni e che pertanto andrebbero adeguatamente rinforzate le strutture dei centri sociali comunali. Esprime pertanto il timore che, a fronte di un così massiccio afflusso di richieste da parte di soggetti in difficoltà presso tali strutture, queste si troveranno in grave difficoltà. Manifesta perplessità sulla possibilità di istituire in tempi brevi le due piattaforme digitali previste dall'articolo 6 del provvedimento e critica la previsione di otto ore settimanali di partecipazione a progetti comunali di inclusione sociale, di cui non vengono precisate né modalità di fruizione né soggetti che se ne dovranno fare carico; ritiene tale previsione sintomatica di un approccio semplicistico ai problemi, che non tiene conto delle particolarità delle realtà sociali coinvolte. Altro problema è, a suo avviso, quello del necessario collegamento tra i centri per l'impiego e i servizi sociali comunali, essenziale per selezionare e smistare le diverse richieste di sussidio. Critica il mancato coinvolgimento delle Regioni, di cui ricorda le competenze attribuite in materia, mentre non comprende i motivi sottostanti all'abolizione del Piano nazionale contro la povertà, strumento che poteva risultare utile in questa fase ai fini di una migliore comprensione del fenomeno. Con riferimento all'articolo 7, dedicato alle sanzioni, ritiene che esse andrebbero meglio calibrate, in quanto risultano oggi eccessivamente sbilanciate contro i soggetti in povertà, quasi questa circostanza costituisca di per sé una colpa; segnala pertanto al riguardo la necessità di individuare strumenti più raffinati per rispondere alle giuste esigenze di controllo sulle modalità di spesa del reddito di cittadinanza.

Il senatore AUDDINO (M5S) rileva con soddisfazione che tutte le opposizioni concordano sul fatto che il provvedimento intenda perseguire un nobile obiettivo quale quello del contrasto alla povertà. Ricorda che la povertà è un fenomeno complesso, dovuto a molti fattori e per i quali c'è bisogno di un intervento da parte del soggetto pubblico. Per questo il provvedimento prevede correttamente che i centri per l'impiego ed i Comuni *in primis* debbano svolgere un ruolo preponderante per rispondere a tale esigenza. Sottolinea che il provvedimento è per ora un primo fondamentale passo verso l'obiettivo, ben chiaro alla maggioranza di governo, di far uscire una larga parte della popolazione dalle sacche di povertà in cui si trova. In replica a quanti criticano la scala di equivalenza prevista dal provvedimento, ritenuta penalizzante per le famiglie numerose, sottolinea come comunque le somme messe a disposizione dal decreto-legge sono rilevanti e comunque non paragonabili a quelle esigue previste per il reddito di inclusione. In generale ritiene ingiuste le critiche fatte *a priori* senza conoscere i concreti risultati che il provvedimento realizzerà: va invece considerato che il reddito di cittadinanza, insieme a «Quota 100», costituisce uno dei capisaldi nell'azione di governo su cui la maggioranza intende dispiegare un impegno straordinario. Reputa assurdo ipotizzare che il provvedimento difetti del requisito dell'urgenza, dal momento il problema della povertà è tale da non poter essere in alcun modo procrastinato. Sottolinea che il decreto-legge in esame ha l'ambizione di sovvertire gli schemi della politica del passato, compiendo

un primo passo nella direzione del sostegno a ceti meno abbienti; di tale intervento beneficerebbero a suo avviso anche i governi successivi, che difficilmente sopprimeranno tale strumento. A coloro che lamentano la limitatezza nel tempo dei benefici previsti dal provvedimento, replica evidenziando che si tratta di un primo intervento che potrà successivamente proseguire e magari essere migliorato. Sottolinea infine che le oggettive difficoltà in cui versano oggi i centri per l'impiego sono imputabili ai precedenti governi, che non sono intervenuti adeguatamente in loro favore: proprio per questo con il decreto-legge si prevedono risorse significative, e nuove assunzioni, finalizzate proprio a colmare quelle carenze di dotazioni necessarie per attuare gli interventi previsti.

Non essendoci ulteriori iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

La PRESIDENTE ricorda che, come preannunciato in apertura dei lavori, al termine della seduta in corso avrà immediatamente luogo una riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori del disegno di legge n. 1018.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 23**

*Presidenza della Presidente*  
**CATALFO**

*Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Giovedì 7 febbraio 2019

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 64**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9*

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 770 E CONNESSO (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE)*

### **Plenaria**

**55<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*La seduta inizia alle ore 9.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta antimeridiana e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di non concludere l'esame nella giornata odierna, considerato che presso la Commissione di merito risultano ancora in corso di svolgimento le audizioni informative.

Il senatore SICLARI (*FI-BP*) si associa alla richiesta appena avanzata.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) obietta che il provvedimento è già inserito nel calendario vigente dei lavori dell'Assemblea.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) è dell'avviso che vi siano tutte le condizioni per concludere l'esame nella giornata odierna.

Il PRESIDENTE si riserva di interpellare la Presidenza dell'11<sup>a</sup> Commissione, così da poter fornire nella seduta pomeridiana elementi informativi sullo stato dell'*iter*. Ribadisce comunque che, in relazione al calendario dei lavori della Commissione di merito e a quello dell'Assemblea, appare preferibile esprimere il parere, al più tardi, entro la giornata di domani.

Quindi, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in sede di discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale e dà la parola al relatore per lo svolgimento della replica.

Il relatore ENDRIZZI (*M5S*) reputa incomprensibili e del tutto fuori fuoco le osservazioni formulate dalle senatrici intervenute nel dibattito: il reddito di cittadinanza costituisce evidentemente un istituto volto ad assorbire e superare il reddito di inclusione, che presentava delle lacune in termini di adeguatezza delle risorse e platea dei beneficiari. Invita inoltre a considerare che il reddito di cittadinanza è, da un lato, subordinato a precisi requisiti e, dall'altro, accompagnato se necessario da misure di sostegno anche sociale (Patto per l'inclusione, previsto in alternativa al Patto per il lavoro qualora i bisogni dei beneficiari siano complessi e multidimensionali).

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame un parere favorevole.

In risposta ad una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice Binetti, il PRESIDENTE chiarisce che è ammessa la presentazione di schemi di parere alternativi a quello del relatore: questi ultimi potranno



essere posti in votazione, eventualmente, in caso di reiezione dello schema presentato dal relatore, restando in caso contrario preclusi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## **Plenaria**

### **56<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
SILERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della odierna seduta pomeridiana e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) dichiara la contrarietà del proprio Gruppo all'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche solo ai limitati fini della trasmissione dei lavori sul circuito interno.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) dichiara che per il Movimento 5 Stelle, in conformità ai propri convincimenti in punto di trasparenza, nulla osta alla forma di pubblicità richiesta.

Alla posizione della senatrice Castellone si associano, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori ZAFFINI (*FdI*) e Maria RIZZOTTI (*FI-BP*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, è posta in votazione e approvata la richiesta di pubblicità dei lavori avanzata dal Gruppo PD, nei termini dell'autorizzazione accordata dalla Presidenza del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Dopo aver riepilogato lo stato dell'*iter*, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dal relatore.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, richiamando le considerazioni problematiche già svolte nel corso del dibattito: nelle condizioni economiche date, l'obiettivo dell'inserimento lavorativo è del tutto irrealistico, pertanto il reddito di cittadinanza rivelerà la sua natura di mero sussidio assistenzialistico e genererà inoltre un'iniqua disparità di trattamento rispetto ai percettori di pensioni di altra natura.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) annuncia che il suo Gruppo voterà convintamente a favore, ritenendo che il reddito di cittadinanza sia una misura di giustizia sociale, che aiuterà i padri di famiglia che hanno perso il lavoro, i giovani sinora costretti a emigrare, le persone anziane che attualmente vivono al di sotto della soglia di povertà, le famiglie con disabili a carico e più in generale i milioni di nuovi poveri generati dalla crisi. Sottolinea che quella in esame è una misura completa e non meramente assistenziale, che potrà tra l'altro alleggerire la pressione delle mafie sulle famiglie povere del Sud Italia.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) premette che il PD è da sempre vicino alle persone in difficoltà, come ha dimostrato, da ultimo, con l'approvazione del reddito di inclusione. Tuttavia, ad avviso dell'oratrice, il provvedimento in esame appare un ibrido miope e incoerente, inidoneo a fornire risposte reali alle criticità che intenderebbe superare. Ribadisce che il reddito di cittadinanza è una misura di carattere assistenzialistico e poco attenta ai profili dell'inclusione sociale. Sottolinea che si tratta altresì di un istituto complesso e di difficile attuazione, anche in relazione alle carenze di personale e di competenze dei centri per l'impiego, soprattutto sul versante sociale. Osserva che la misura tratta allo stesso modo le persone che versano in uno stato di povertà relativa e quelle che si trovano in una condizione di povertà assoluta ed appare al contempo foriera di conflitti con le Regioni, invadendone le competenze. Rivela che dal provvedimento non emerge un adeguato coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, né la previsione di condizionalità per evitare che il beneficio introdotto rimanga un puro sussidio economico, inidoneo a favorire il prefigurato sbocco lavorativo. Annuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole: in primo luogo, perché il provvedimento in esame archivia la pernicioso riforma Fornero, attraverso il meccanismo noto come «Quota 100»; in secondo luogo, perché esso dota finalmente il Paese di un istituto di contrasto della povertà presente in tutto il resto d'Europa, che consentirà di aiutare, *in primis*, gli italiani in difficoltà.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*), sul decreto-legge in conversione, manifesta a nome del proprio Gruppo un giudizio articolato: ritiene del tutto condivisibile la parte del provvedimento dedicata alla materia pensionistica, mentre esprime perplessità per le disposizioni relative al reddito di cittadinanza, le quali disegnano un istituto di difficile applicazione, che rischia di non conseguire i pur condivisibili obiettivi prefissati. Si riserva pertanto di esprimere più compiutamente la propria valutazione nel prosieguo dell'*iter*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole presentato dal Relatore.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(189) Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare**

**(903) Caterina BINI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Dopo aver riepilogato lo stato dell'*iter*, il PRESIDENTE prende atto della mancanza di richieste di intervento e pone in rilievo l'opportunità di rinviare il seguito della discussione congiunta, riservandosi di proporre all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la proroga del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo base, già fissato alle ore 12 del prossimo 12 febbraio.

Conviene la Commissione.

**(733) SILERI ed altri. – Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica**

**(122) DE POLI e CASINI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(176) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(697) Paola BINETTI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Dato atto della perdurante mancanza dei prescritti pareri delle Commissioni bilancio e per le Questioni regionali, il PRESIDENTE dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta della relatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*), la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 65**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,40*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Giovedì 7 febbraio 2019

**Plenaria****50<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario di Stato Vannia GAVA, in risposta all'interrogazione n. 3-00174, fa presente che, con riferimento alle questioni poste, che le criticità gestionali e societarie della SIA FG/4, società pubblica del Consorzio FG/4, affidataria del servizio di raccolta rifiuti e della gestione del polo impiantistico sito nel Comune di Cerignola, esulano dalle competenze del Ministero dell'ambiente, stante l'attuale riparto di funzioni che vede le Regioni, le Province e i Comuni responsabili, a vario titolo, della gestione del ciclo dei rifiuti.

Ad ogni modo, sulla base degli elementi informativi acquisiti, si fa presente che la situazione di emergenza relativa alla raccolta dei rifiuti urbani nella città di Cerignola risulta essere terminata dalla metà del mese di agosto 2018. Al riguardo, l'Amministrazione comunale ha comunicato che la SIA S.r.l. è un'azienda a partecipazione pubblica facente parte del Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4 e comprende i comuni di Cerignola, Carapelle, Ortona, Orta Nova, Stornara, Stornarella, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, e Margherita di Savoia. Dal 2000 gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti di proprietà del Consorzio FG/4 e tutti i successivi ampliamenti sono gestiti da SIA FG/4 in virtù del consegu-

mento di specifiche autorizzazioni provinciali e regionali volte alla realizzazione e gestione degli stessi impianti.

La predetta società versa da tempo in gravi difficoltà, riconducibili a carenze gestionali, organizzative e finanziarie. La crisi economico-finanziaria della SIA si è, sostanzialmente, cristallizzata con la presentazione presso il Tribunale di Foggia dell'istanza di Concordato Preventivo in data 3 luglio 2018. L'aggravamento della situazione finanziaria, che registra un'importante posizione debitoria nei confronti delle imprese fornitrici, ha poi reso difficile, se non in alcuni casi impossibile, la movimentazione dei mezzi, il che ha determinato la sospensione del servizio di raccolta dei rifiuti nei Comuni del Consorzio. A ciò si aggiunga il sopravvenuto *deficit* impiantistico. In particolare, secondo quanto riferito dal Comune di Cerignola e dalla prefettura di Foggia, nel giugno 2016, le volumetrie disponibili al conferimento dei rifiuti nel lotto V della discarica di servizio si sono esaurite, per cui la discarica è stata chiusa con la conseguente delocalizzazione dello smaltimento presso altre discariche regionali.

Per una soluzione «strutturale» della vicenda, è stato raggiunto nel corso di una riunione tenutasi il 29 giugno 2018 tra le parti interessate – Regione Puglia, Commissario *ad acta* dell'Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), Sindaci dei Comuni del Consorzio – un accordo che ha previsto una serie di interventi. Nel frattempo, tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, i sindaci dei Comuni interessati hanno provveduto all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, nella loro qualità di Autorità sanitarie locali, in modo da consentire la raccolta dei rifiuti e superare così la situazione di criticità. Poiché nel territorio di Cerignola si erano accumulate diverse tonnellate di rifiuti, il Sindaco, con apposite ordinanze, ha disposto, tra l'altro, che il sito *ex* Interporto fosse utilizzato quale area di stoccaggio temporaneo dei rifiuti non differenziati provenienti dal circuito di raccolta comunale (ammontanti ad oltre 650 tonnellate, poste sotto sequestro dal NOE di Bari).

La Regione Puglia, da parte sua, con ordinanza del Presidente della Giunta n. 2 del 1° agosto 2018, ha ordinato alla società pubblica Aseco S.p.a., previa verifica delle condizioni tecniche ed economiche, di provvedere alla gestione della sezione di trattamento meccanico-biologico dell'impianto sito nel Comune di Cerignola e di proprietà del Consorzio Bacino FG4, per un periodo transitorio di 45 giorni, al fine, in via prioritaria, di trattare e avviare a smaltimento i rifiuti che erano stati abbancati e posti sotto sequestro presso l'Interporto, nonché i rifiuti prodotti dai Comuni del Consorzio FG4. L'Amministrazione regionale ha evidenziato che il successivo 14 agosto, la ditta Aseco S.p.a. ha provveduto al ripristino del funzionamento dell'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) di Cerignola. Ciò ha permesso di trattare le circa 700 tonnellate di rifiuti indifferenziati che erano state abbancate nell'area dell'*ex* Interporto, scongiurando così l'emergenza igienico-sanitaria. È stata, inoltre, prevista la sanificazione dell'area.

Il Comune di Cerignola ha riferito che, ad oggi, la situazione impiantistica è in una fase di stallo operativo, in quanto il TMB, seppur comple-

tati i lavori e consegnato lo stato finale delle opere, deve essere in parte collaudato ed è privo di autorizzazione all'esercizio, essendo stata revocata l'AIA. A tale riguardo, la Regione ha segnalato che l'AGER ha avviato un tavolo tecnico tra il Consorzio FG4, la SIA S.r.l. e la Aseco S.p.a. avente ad oggetto una proposta contrattuale che prevede l'affidamento, non solo della gestione del predetto impianto di biostabilizzazione, ma anche delle altre sezioni dello stesso, il tutto previa revoca, da parte del Consorzio, dell'affidamento della gestione alla SIA. Tale iniziativa ha il fine ultimo di riavviare l'esercizio dell'impianto e contenere i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, assicurando il principio di prossimità.

Con riferimento al comparto discarica, la Regione Puglia ha fatto presente, inoltre, di aver dato mandato all'AGER di provvedere ad una serie di interventi relativi alla corretta gestione del percolato del V lotto di discarica e alla gestione del biogas, nonché di avviare le procedure di risarcimento e di recupero delle somme in danno al soggetto responsabile. Sempre secondo quanto riferito dalla Regione, l'AGER ha provveduto, dall'agosto al dicembre 2018, senza soluzione di continuità, all'attività di emungimento del percolato dal sito di discarica; tale attività è stata successivamente ripresa dal 22 gennaio 2019. L'AGER ha proceduto, altresì, all'affidamento della progettazione per la realizzazione della copertura provvisoria del V lotto di discarica e ad individuare una società per la gestione del biogas.

Alla luce delle informazioni esposte, si rassicura comunque che il Ministero dell'ambiente, per quanto di competenza, continuerà a svolgere le proprie attività di monitoraggio e a tenersi informato anche attraverso gli Enti territoriali competenti, senza ridurre in alcun modo il livello di attenzione sulla questione.

La presidente MORONESE si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, anche tenuto conto che la gestione delle problematiche oggetto dell'interrogazione rientra nella competenza degli enti territoriali e non direttamente in quella del Ministero dell'ambiente.

Più in particolare, se deve certamente formularsi una valutazione positiva per il fatto che l'emergenza rifiuti nel comune di Cerignola sia stata superata non si può, al tempo stesso, non richiamare però l'attenzione sia sui tempi con i quali si è conseguito questo risultato, tempi ben più lunghi di quelli imposti dalla normativa vigente, sia sull'esigenza di approfondimenti – in relazione ai quali si riserva di presentare ulteriori strumenti di sindacato ispettivo – in ordine, tra l'altro, alla situazione della raccolta differenziata nel comune di Cerignola e alle cause che hanno condotto al dissesto della SIA S.r.l.

La presidente MORONESE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Giovedì 7 febbraio 2019

**Plenaria****70<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**LICHERI**

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE  
AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE informa che nel corso dell'audizione informale sul disegno di legge n. 944 (Legge di delegazione europea 2018), svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 5 febbraio, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, illustra gli articoli da 14 a 26 dell'atto in titolo. Essi dettano norme in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata «Quota 100» e altre disposizioni pensionistiche.

In particolare, l'articolo 14 introduce, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, a partire dal 1° aprile 2019, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, definita «pensione quota 100». La possibilità viene ammessa in favore dei lavoratori dipendenti,



pubblici e privati, nonché in favore degli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS, consentendo anche il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso due o più tra le predette gestioni previdenziali.

L'articolo 15 modifica, invece, la disciplina generale per l'accesso alla pensione anticipata indipendente dall'età anagrafica, confermando e bloccando, fino al 31 dicembre 2026, il requisito dell'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, ed introducono un termine dilatorio di 3 mesi per la decorrenza del trattamento.

L'articolo 16 dispone un'estensione di tre anni dell'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne, cosiddetto «opzione donna», introdotto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004. Più specificamente, si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, calcolato secondo il sistema contributivo, venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2018 – in luogo del 31 dicembre 2015 – un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Inoltre, i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.

L'articolo 17 prevede il blocco, fino al 31 dicembre 2026, degli incrementi dell'età pensionabile (41 anni contributivi) per effetto dell'aumento della speranza di vita, per i cosiddetti lavoratori precoci, prevedendone altresì il diritto al pensionamento trascorsi 3 mesi dalla maturazione degli specifici requisiti richiesti.

L'articolo 18 proroga dal 2018 al 2019 l'applicazione dell'istituto sperimentale dell'APE sociale, costituita da un'indennità pre-pensionistica in favore di soggetti aventi determinati requisiti contributivi e anagrafici e rientranti in almeno una tra specifiche fattispecie, inerenti alla sfera personale o familiare o lavorativa.

L'articolo 19 sospende fino al 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione per il pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei contributi previdenziali dovuti per i propri dipendenti per i periodi di competenza precedenti il 1° gennaio 2015. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

L'articolo 20 introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, per alcuni soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria.

L'articolo 21 introduce la possibilità, per i dipendenti pubblici che prestino servizio in settori in cui non siano attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro, e che siano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di escludere l'applicazione

del limite massimo di imponibile contributivo e di base di calcolo del trattamento pensionistico.

L'articolo 22 introduce la possibilità di una nuova tipologia di trattamento, a carico dei fondi di solidarietà bilaterali, consistente in un assegno straordinario in attesa del conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata di cui al precedente articolo 14 (pensione quota 100).

L'articolo 23 prevede che i termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato ai sensi del precedente articolo 14 (pensione quota 100) decorrono dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011.

L'articolo 24 riduce l'aliquota IRPEF sull'indennità di fine servizio per i casi in cui la corresponsione avvenga oltre i dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L'articolo 25 reca alcune modifiche alla disciplina sull'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo, tra l'altro, la reintroduzione del consiglio di amministrazione tra gli organi di tali enti.

L'articolo 26 concerne il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Il Fondo, che rientra tra i fondi di solidarietà bilaterale, è stato istituito con la finalità di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità, nonché di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore.

Dà altresì conto dell'articolo 27, che reca una serie di disposizioni in materia di giochi. Si prevedono, tra l'altro, l'elevamento di alcune imposte, l'introduzione di corrispettivi *una tantum* nell'ambito di alcuni procedimenti amministrativi, nonché alcune modifiche intese all'inasprimento ed all'ampliamento dell'apparato sanzionatorio.

Dà infine conto dell'articolo 28, che prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica e reca le norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto-legge, nonché norme sul monitoraggio e la salvaguardia finanziari.

Il senatore LOREFICE (M5S), relatore, introduce quindi l'esame degli articoli da 1 a 13 del decreto-legge in esame, che prevedono l'istituzione del Reddito di cittadinanza (Rdc) a decorrere dal 1° aprile 2019.

Il nuovo istituto, che assorbe e abroga il vigente reddito di inclusione, è definito all'articolo 1 come una «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale, dei soggetti a rischio di emarginazione, nella società e nel mondo del lavoro». Per i nuclei composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza.

L'articolo 2 prevede che il Rdc possa essere riconosciuto al nucleo familiare che possieda cumulativamente, determinati requisiti relativi alla residenza, al livello del reddito e del patrimonio, e al godimento di beni durevoli.

In particolare, il componente del nucleo che richiede il Rdc deve essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, o essere familiare di un cittadino UE e titolare del diritto di soggiorno, o ancora, in caso non sia familiare, deve essere titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. In aggiunta, il richiedente deve comunque essere residente in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

Sotto il profilo del reddito e del patrimonio, il nucleo familiare interessato dalla domanda deve possedere: un valore ISEE inferiore a 9.360 euro; un patrimonio immobiliare, esclusa la casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro; un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro; un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, incrementati per il numero dei componenti il nucleo, fino a un massimo di 12.600 euro.

Con riferimento al godimento di beni durevoli, si richiede che nessun membro del nucleo possieda autoveicoli nuovi (immatricolati nei 6 mesi precedenti) o di cilindrata superiore 1.600 cc, o motoveicoli nuovi (immatricolati nei 2 anni precedenti) o superiori a 250 cc, nonché navi o imbarcazioni da diporto.

Ai fini della definizione di nucleo familiare, il comma 5 precisa che ne fanno parte anche i coniugi separati o i divorziati, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, e che il figlio maggiorenne non convivente ne continua a far parte se minore di 26 anni, fiscalmente a carico del nucleo, non coniugato e senza figli.

Il Rdc è cumulabile con l'assicurazione sociale per l'impiego NASpI e con ogni altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

L'articolo 3 definisce la portata del beneficio, stabilendola per un periodo rinnovabile di diciotto mesi. Dal punto di vista quantitativo, il Rdc si compone di una parte ad integrazione del reddito familiare, fino a 6.000 euro annui e di una parte pari all'ammontare del canone annuo di locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui.

Il beneficio è esente da IRPEF e il suo rinnovo (dopo diciotto mesi) è subordinato alla sospensione del medesimo per un mese. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

L'articolo 4 dispone che il Rdc sia subordinato alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di immediata disponibilità al lavoro nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale.

Il Patto per l'inclusione sociale assume le caratteristiche del progetto personalizzato, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017, e deve includere, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, gli interventi e i servizi sociali di contrasto della povertà, di cui al medesimo decreto legislativo.

Il comma 8 dell'articolo 4 detta gli obblighi di chi ha sottoscritto il Patto: ricerca attiva del lavoro, accettazione dei corsi di formazione e accettazione di almeno una di tre offerte di lavoro congrue.

Riguardo alla definizione di offerta di lavoro congrua, il comma 8 fa rinvio ai criteri individuati ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2015, relativamente alla coerenza dell'offerta di lavoro con i profili professionali, alla tipologia contrattuale ed alla misura della retribuzione proposte.

Per quanto concerne il criterio della distanza dal luogo di lavoro, esso è definito dal successivo comma 9, in relazione alla durata del godimento del Rdc e al numero di offerte rifiutate.

L'articolo 5 disciplina le procedure relative alla domanda, al riconoscimento ed all'erogazione del Reddito di cittadinanza. La richiesta può essere presentata presso gli uffici di Poste Italiane, oppure mediante un canale telematico o presso un centro di assistenza fiscale. Il beneficio viene attribuito mediante una carta, la quale consente di effettuare acquisti, nonché di effettuare prelievi di 100 euro mensili e di effettuare bonifici per pagare la rata di locazione o di mutuo.

L'articolo 6 dispone l'istituzione di due piattaforme digitali al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, connessi al Reddito di cittadinanza, e per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo sull'applicazione del Rdc.

L'articolo 7 stabilisce le cause di revoca o decadenza dal Reddito di cittadinanza, ovvero di riduzione del medesimo, e alcune sanzioni penali in materia, oltre a prevedere alcuni obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni.

L'articolo 8 introduce alcuni incentivi in favore: dei datori di lavoro privati che assumano, a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza; degli enti di formazione accreditati, qualora essi concorrano all'assunzione dei suddetti beneficiari; dei beneficiari medesimi che avviino un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del Reddito di cittadinanza.

L'articolo 9 dispone che, in fase di prima applicazione, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021, i beneficiari del Reddito di cittadinanza tenuti a stipulare il Patto per il lavoro ricevono altresì l'assegno di ricollocazione di cui al decreto legislativo n. 150 del 2015. Al contempo, tale assegno viene sospeso, fino alla fine del 2021, per gli altri disoccupati che non rientrino nella titolarità del Rdc (in base alla normativa fino ad ora vigente, si tratta dei disoccupati da almeno 4 mesi, beneficiari del trattamento di disoccupazione NASpI). L'assegno consiste in un importo che può essere «speso» dal soggetto presso un centro per l'impiego o un soggetto accreditato, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. L'assegno non viene erogato all'utente, ma all'operatore suddetto.

L'articolo 10 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità del monitoraggio dell'attuazione del Rdc e prevede che il medesimo Dicastero pubblichi un relativo Rapporto annuale.

Gli articoli 11 e 13 recano le norme transitorie e finali relativamente al Reddito di inclusione, nonché sulla precompilazione della DSU e sul periodo di validità della stessa DSU.

L'articolo 12 reca un complesso di norme finanziarie per l'attuazione del Reddito di cittadinanza nonché per la gestione finale del Reddito di inclusione.

La senatrice FEDELI (*PD*), in ragione dell'importanza del provvedimento in esame e della complessità della questione trattata, ritiene necessario disporre di tempi congrui per l'esame, al fine di svolgere gli approfondimenti del caso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## **Plenaria**

### **71<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**LICHERI**

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice FEDELI (*PD*) rileva preliminarmente come il decreto in esame costituisca l'attuazione di quanto delineato nella legge di bilancio e quindi determini un problema di squilibrio potenziale nei conti pubblici. La circostanza è particolarmente importante poiché gli indicatori economici degli ultimi giorni confermano che l'Italia è entrata in un periodo di recessione, anche se il Governo, ad oggi, esclude una manovra correttiva.

In riferimento alle disposizioni sulle pensioni, osserva che vengono a profilarsi profili di discriminazione nei confronti del genere femminile che, di norma, ha carriere più discontinue, senza che vengano predisposti

adeguati bilanciamenti. Un secondo elemento di discriminazione riguarda la condizione dei lavoratori precoci, che godrebbero di tutele meno pregnanti rispetto agli altri. Un terzo punto da segnalare concerne il blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici, già oggetto di decisioni della Corte costituzionale.

Constata, peraltro, come la affermata idoneità delle disposizioni pensionistiche a permettere il ricambio generazionale non sussiste poiché, da un lato, vige il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione e, dall'altro, essendo il Paese in recessione, i privati non riusciranno ad effettuare assunzioni.

In riferimento alle misure sul reddito di cittadinanza, osserva come il piano contro la povertà che il reddito di inclusione aveva impostato subisce una sostanziale riconsiderazione. Il decreto in esame non tiene infatti conto delle diverse tipologie di povertà che ci sono nel Paese, così come non viene considerato come, da uno stato di povertà, si può uscire in differenti modalità. In sostanza, quindi, il provvedimento in esame confonde e sovrappone misure di contrasto alla povertà e misure riguardanti le politiche attive del lavoro. Al riguardo, ad esempio, non sembra che il decreto crei le condizioni per permettere un effettivo percorso di avviamento al lavoro da parte dei giovani.

Un elemento fortemente critico è inoltre l'importo del reddito di cittadinanza, che determinerà un *dumping* sociale inaccettabile e costituirà un disincentivo al lavoro. Garantire 780 euro mensili costituisce insomma una forma di concorrenza sleale a fronte di chi percepisce un reddito da lavoro dipendente comparabile, né è seriamente sostenibile l'assunto, pure evocato da qualche esponente della maggioranza, che, in risposta al reddito di cittadinanza, le aziende aumenteranno i salari dei dipendenti. È un'affermazione erronea, poiché i salari possono aumentare solo con il rinnovo dei contratti o con l'abbattimento del costo del lavoro per le imprese.

L'oratrice si sofferma anche sul sistema sanzionatorio, estremamente punitivo nei confronti dei soggetti che commettano eventuali illeciti, con sanzioni superiori addirittura a quelle previste per gli evasori.

Conclude, infine, affermando come la disciplina sui centri per l'impiego vada trattata in maniera adeguata, anche in considerazione delle responsabilità delle Regioni in materia.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) osserva preliminarmente la necessità di fare chiarezza sulla platea degli effettivi beneficiari del reddito di cittadinanza. Ritiene quindi necessario segnalare tre aspetti.

In primo luogo, le sanzioni sono eccessive e sproporzionate e rischiano di produrre defatiganti contenziosi. In secondo luogo, analoghi contenziosi saranno determinati dalle discriminazioni prodotte dalle disposizioni in materia pensionistica, soprattutto nei confronti dei giovani e delle donne. In terzo luogo, lamenta come i centri per l'impiego non siano oggi nelle condizioni di poter gestire l'aggravio di burocrazia e di adempimenti richiesti dalla normativa in esame. Gli attuali centri sono scarsamente efficaci, non solo poiché articolati su base regionale e quindi con

profonde diversità tra loro, ma anche perché sottodimensionati e con personale inesperto. A differenza della situazione del Regno Unito, dove i centri sono formati da personale esperto, in Italia si spende molto per l'assistenza e poco per la formazione del personale.

È dunque condivisibile la finalità di assicurare alle persone in difficoltà una maggiore tutela, ma occorre anche declinare al meglio le modalità più opportune.

Il senatore FAZZOLARI (*Fdi*) osserva come i numeri evidenziati dal Governo in materia di beneficiari e importo del reddito di cittadinanza non corrispondano alla realtà dei fatti e come quindi i soggetti che oggi aspettano di percepire tali importi rimarranno delusi. Osserva altresì come vi sia una grande confusione sul tema delle tessere da distribuire per la percezione del reddito di cittadinanza.

Il provvedimento in esame contiene inoltre un errore di impostazione, che conduce a sovrapporre i temi della povertà, del lavoro e della formazione, che vanno invece trattati separatamente.

Il contrasto alla povertà, ad esempio, può essere effettuato mediante la misura del reddito universale, seguendo il modello anglosassone, che è il più convincente. Al riguardo, però, la misura di tale reddito universale non può essere eccessiva, pena la sua incidenza sulle dinamiche del mercato del lavoro. Tale reddito, in astratto, può anche sostituire tutto il sistema degli ammortizzatori sociali. Rileva inoltre come occorra distinguere le differenti condizioni di un giovane abile al lavoro con quelle di un disabile. La loro equiparazione è pertanto molto discutibile.

Per quanto riguarda l'avviamento al lavoro, ricorda la cosiddetta legge Biagi, che ha eliminato il monopolio pubblico e ha aperto anche ai privati. Evidenzia come le difficoltà che incontra il sistema dell'intermediazione difficilmente saranno superate dai «navigator». Né la formazione prevista per tali navigator potrà sopperire al fatto che questi non potranno offrire posti di lavoro che non ci sono. Aggiunge peraltro come il reclutamento a chiamata diretta degli stessi eluda il sistema del concorso pubblico, a fronte di graduatorie di idonei tuttora disponibili anche per lo svolgimento di tale impiego.

Rileva ancora criticamente come sia difficile sanzionare gli abusi di chi intenda percepire il reddito di cittadinanza senza godere dei requisiti previsti e come la fissazione della residenza decennale nel territorio dello Stato sia incostituzionale, rischiando di essere dichiarata tale e così permettendo il godimento del beneficio anche agli stranieri privi di una residenza duratura.

Anche in riferimento al sistema di incentivazione alle imprese ritiene sussistere forti critiche, lamentandone gli importi modesti e la conseguente scarsa efficacia a sostegno della creazione di nuova occupazione.

Conclude stigmatizzando il limite di età di 45 anni previsto per il riscatto della laurea e ritenendo auspicabile che il costo degli interessi per il rinvio dell'erogazione del trattamento di fine servizio non sia posto a carico dello Stato.

La senatrice GIAMMANCO (*FI-BP*) osserva come il provvedimento in esame dia risposte inefficaci al tema della povertà e della disoccupazione, introducendo criteri di attribuzione dei benefici irragionevoli e contraddittori. Sono da sottolineare diversi aspetti discutibili.

In primo luogo, i centri per l'impiego sono strutture eccessivamente burocratiche e scarsamente efficaci, posto che rispondono a meno del tre per cento della domanda di lavoro loro richiesta. Inoltre, una volta che i centri siano stati informatizzati e collegati in rete tra di loro, dovranno dare comunicazioni con strumenti digitali ai possibili beneficiari del reddito che, molto spesso, non hanno la tecnologia necessaria per beneficiare di tali comunicazioni.

In secondo luogo, il reddito di cittadinanza non sarà garantito ai cosiddetti soggetti invisibili e quindi ai più bisognosi, ossia ai senzatetto e a chi non gode di una residenza registrata. Si tratta inoltre di uno strumento che favorisce le persone sole e non invece le famiglie numerose con figli.

In terzo luogo, lamenta la incerta definizione di offerta di lavoro congrua, posto che ad essa sono associate limitazioni difficilmente giustificabili. Ritiene infatti paradossale che, nei primi mesi di percezione del reddito di cittadinanza, si possa rifiutare un'offerta di lavoro solo perché il luogo di svolgimento è ubicato ad oltre 100 chilometri di distanza dal luogo di residenza, come potrebbe accadere nella sua regione, ad esempio, in relazione alla distanza tra Palermo e Trapani, di poco superiore a tale limite. Ritiene inoltre poco giustificabile che tali offerte possano essere rifiutate anche da parte dei giovani. Sono misure quindi che danno un messaggio fortemente diseducativo e scoraggiano, o comunque disincentivano, proprio i giovani dalla ricerca di un lavoro.

In quarto luogo, la misura in questione potrà generare truffe e illeciti, alimentando il lavoro nero. Ricorda come si siano già registrate domande fittizie di mutamento di residenza, così come l'aumento delle separazioni. Formula quindi un invito alla riflessione sulla congruità di queste misure.

In riferimento alle disposizioni in materia pensionistica, lamenta la discriminazione che verrà a prospettarsi nei confronti delle donne, che hanno di solito una carriera maggiormente discontinua.

Conclude ricordando come la creazione di una maggiore occupazione derivi da una seria politica industriale, da stimoli all'economia e da maggiori investimenti; non invece da misure assistenziali come quelle previste dal provvedimento in esame. Preannuncia la presentazione di un parere alternativo di tenore contrario, in cui saranno adeguatamente evidenziate anche le recenti stime al ribasso della crescita formulate dalla Commissione europea.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) ritiene necessario impostare la soluzione del problema della disoccupazione non con misure di carattere assistenziale, ma incentivando le imprese a migliorare la loro produttività con un alleggerimento degli oneri gravanti su di esse. Occorre quindi partire da una forte detassazione; in tal modo, le imprese saranno maggiormente



incentivate ad assumere, riassorbendo così l'eccesso di disoccupazione oggi esistente in Italia.

Solo in seguito a tale operazione potranno essere previsti strumenti di incentivazione e di avviamento al lavoro, come potrebbero essere le compensazioni previste dal provvedimento in esame per agevolare i trasferimenti in luoghi lontani dalla residenza. Tale aspetto potrebbe essere attentamente esaminato, anche prevedendo tali compensazioni per chi riceve offerte di lavoro oltre i 100 chilometri già nei primi mesi di percezione del reddito di cittadinanza.

La senatrice MASINI (*FI-BP*) esprime le sue forti perplessità sull'articolo 4 dell'atto in esame, soprattutto in riferimento all'esclusione dagli obblighi ivi previsti anche per chi frequenti un regolare corso di studi ed in riferimento alla presenza di soggetti minori. Chiede al riguardo delucidazioni.

La senatrice BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, intervenendo in sede di replica, ritiene che le osservazioni formulate sulle diverse tipologie di povertà richiedano una trattazione differenziata delle varie situazioni, come dimostra, ad esempio, il tema degli esodati. Colgono nel segno le critiche rivolte ai centri per l'impiego, che hanno svolto in maniera inefficace la loro attività di intermediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro. Peraltro, la scommessa dell'Italia è investire su questi centri, digitalizzandoli, con il connesso tema della banda larga, e fornendo quindi una opportunità di riscatto a tale tipologia di ente.

In riferimento alle problematiche connesse alle discriminazioni di genere, conviene sulla criticità di talune situazioni, ma anche sul fatto che in molti casi si è riusciti ad incidere positivamente, come dimostra il tema dei congedi parentali. Anche l'aver mantenuto la disciplina in tema di «opzione donna» è senz'altro positiva.

Conclude ricordando gli interventi della Corte costituzionale in relazione alle rigidità della legge Fornero.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, evidenzia l'importante azione di miglioramento nei confronti dei centri per l'impiego, ad oggi ancora poco efficaci. Il provvedimento in esame mira, appunto, a garantire questo effetto. In riferimento ai patti per il lavoro e per l'inclusione sociale, richiama l'azione sinergica posta in essere da più soggetti, affinché sia garantita la migliore rispondenza di essi alle finalità di reinserimento dei lavoratori interessati. Ritiene, inoltre, che tutti gli interessati potranno essere raggiunti dalle comunicazioni informatizzate previste dalle misure in esame.

I senatori Cinzia BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*) e LOREFICE (*M5S*), relatori, illustrano quindi un conferente schema di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La senatrice GIAMMANCO (*FI-BP*), dopo aver ulteriormente precisato che le persone in estrema indigenza non possiedono strumenti informatici adeguati, illustra, a nome dei senatori del Gruppo di Forza Italia, uno schema di parere alternativo di tenore contrario.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole elaborato dai relatori, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Conseguentemente, lo schema di parere alternativo presentato dai senatori del Gruppo di Forza Italia, pubblicato anch'esso in allegato al resoconto, non è posto in votazione.

La senatrice FEDELI (*PD*) rileva polemicamente che avrebbe preferito rinviare il voto ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, non rilevando motivi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime per quanto di competenza parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
GIAMMANCO, TESTOR, MASINI e CESARO  
SUL DDL N. 1018**

Il Gruppo Forza Italia in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4,

premessò che,

il Governo italiano, il 18 dicembre 2018, rispondendo ai rilievi mossi dalla Commissione europea alla Legge di bilancio 2019, al fine di evitare l'avvio di una procedura di infrazione per debito eccessivo, si è impegnato ad effettuare alcuni interventi utili a migliorare i saldi finali contenuti nella Legge di bilancio, in adesione ai rilievi formulati dalla Commissione;

che il Governo garantiva di potere recuperare consistenti risorse finanziarie basando le proprie valutazioni tecniche sulla stima economico-finanziaria di qualificanti riforme a carattere sociale e previdenziale;

le modifiche apportate alla Legge di Bilancio a fine dicembre hanno dovuto necessariamente tenere conto dell'evoluzione del quadro macroeconomico, che evidenzia un peggioramento conseguente anche al cattivo andamento del quadro economico internazionale;

il rallentamento del ciclo economico richiedeva un aggiornamento delle previsioni di crescita dell'Esecutivo, in origine troppo ottimistiche, passate dall'1,5% all'1% per il 2019, che incideva sui saldi di bilancio e sull'entità della correzione strutturale richiesta dal Patto di stabilità e crescita;

rilevato che,

al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di bilancio, il Governo italiano ha disposto l'accantonamento temporaneo di una parte di specifici stanziamenti (2 miliardi di euro) e che le somme accantonate sarebbero rese disponibili nel caso in cui, in corso d'anno, il monitoraggio dell'andamento dei conti evidenziasse che sono necessarie a raggiungere gli obiettivi programmatici;

le modifiche introdotte con le misure emendative al testo della Legge di bilancio, in risposta alle richieste formulate dalla Commissione

europea hanno previsto, in particolare dal lato delle spese, quanto segue:

a) l'affinamento delle stime degli oneri, e delle conseguenti coperture necessarie a farvi fronte, del reddito di cittadinanza ha comportato una riduzione del disavanzo legato al Fondo reddito di cittadinanza pari a 1.900 milioni di euro nel 2019, 945 milioni nel 2020 e 683 milioni nel 2021;

b) la revisione degli oneri relativi alla revisione del sistema pensionistico (cosiddetta «quota 100») ha consentito di ridurre il Fondo interventi pensionistici per 2.732 milioni nel 2019. Nel 2020 e nel 2021 le revisioni comportano un aumento del disavanzo pari, rispettivamente, a 1.336 milioni e 1.684 milioni;

sempre in ambito pensionistico, gli interventi adottati a fine anno hanno previsto però un minor adeguamento delle pensioni di importo ritenuto più elevato, con un effetto in termini di maggior gettito pari a 253 milioni di euro nel 2019, 745 milioni nel 2020 e 1.228 milioni nel 2021 e un'ulteriore misura di riduzione dei trattamenti pensionistici più elevati, con effetti di riduzione del disavanzo pari a 76 milioni di euro nel 2019, 80 milioni nel 2020 e 83 milioni nel 2021;

comunque, nonostante le correzioni apportate a seguito delle richieste della Commissione europea, la manovra è largamente finanziata con un deficit di bilancio per il 2019 per 11,847 miliardi e quindi la Commissione europea provvederà ad ulteriori monitoraggi sul rispetto della regola del deficit, che potrebbe portare all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia;

preso atto, che,

rispetto a quel quadro programmatico le previsioni di crescita del PIL per il 2019 sono ulteriormente peggiorate, secondo il Fondo Monetario e la Banca d'Italia, assestandosi tra lo 0,5 per cento e lo 0,6 per cento, anche la Commissione europea stima una crescita inferiore allo 0,6 per cento e che quindi al bilancio dello Stato verrebbero inevitabilmente a mancare tra i 4 e i 5 miliardi di entrate;

nel decreto in esame per il Reddito di cittadinanza è previsto un onere di 5,620 miliardi per il 2019, mentre per il trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche è previsto un onere di 4,719 miliardi;

nelle stesse stime del Governo le due misure adottate hanno un impatto molto limitato sulla crescita del PIL, mentre al contrario misure come il pagamento dei debiti pregressi della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese avrebbe innescato un meccanismo virtuoso di nuovi investimenti;

alla luce della recessione in cui è entrato il nostro Paese e della necessaria revisione che andrà fatta dei conti pubblici per il 2019, e per gli anni successivi, alla luce delle minori entrate che si registreranno ri-

spetto alle previsioni, vanno scongiurati eventuali tagli alla spesa sanitaria e sociale, non essendo possibile un ulteriore ricorso al deficit che innescerebbe la procedura di infrazione;

le misure previste dal decreto in esame non sono una risposta valida alla povertà del Paese e alla crisi economica, la loro attivazione comporta tutta una serie di problematiche e, in ogni caso, andrebbero sospese in attesa della revisione dei conti pubblici, per scongiurare l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea che avrebbe costi altissimi sulla credibilità del Paese, comportando oneri insostenibili per la finanza pubblica e un ulteriore freno per la crescita economica dell'Italia,

esprime parere contrario al provvedimento.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Giovedì 7 febbraio 2019

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Emanuela CORDA

*La seduta inizia alle ore 9.*

**Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

S. 1018 Governo

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

*SEDE CONSULTIVA*

La senatrice Bianca Laura GRANATO (*M5S*) *relatrice*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere in sede consultiva alla 11<sup>a</sup> Commissione Lavoro del Senato sul disegno di legge S. 1018 di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Il provvedimento, introduce, al Capo I, una nuova misura di contrasto alla povertà, il reddito di cittadinanza, che, in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età superiore a 67 anni, assume la denominazione di pensione di cittadinanza. In particolare, l'articolo 2 stabilisce i requisiti per l'accesso alla misura: tra questi ricorda il possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea o la titolarità di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, unitamente alla residenza in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Dal punto di vista reddituale, è richiesto un valore

ISEE per il nucleo familiare inferiore a 9.360 euro annui. Inoltre per avere accesso al reddito, il richiedente non deve essere intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc nonché di navi e imbarcazioni da diporto.

L'articolo 3 prevede che il reddito di cittadinanza consista in un'integrazione del reddito fino alla soglia di 6.000 euro annui per un singolo; in ogni caso l'importo annuo non può superare i 9.360 euro annui e non può essere inferiore a 480 euro annui; il reddito non può essere inoltre erogato per un periodo continuativo superiore ai diciotto mesi.

L'articolo 4 stabilisce inoltre che l'erogazione reddito sia subordinata alla sottoscrizione da parte del beneficiario di un Patto per il lavoro e di un Patto per l'inclusione sociale; i due patti comportano obblighi precisi alla ricerca attiva del lavoro, all'orientamento lavorativo, alla formazione o riqualificazione professionale, alle accettazioni delle offerte di lavoro congrue, alla partecipazione di progetti comunali nei settori culturali, sociali, artistici, ambientali, formativi e di tutela dei beni comuni. L'articolo 5 precisa che il reddito sarà erogato attraverso un'apposita carta acquisti predisposta da «Poste italiane Spa».

L'articolo 7 punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.

Il Capo II (articoli da 14 a 26) reca disposizioni in materia previdenziale.

In particolare, l'articolo 14 introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata, in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100). Alla disposizione è collegato l'articolo 23 che prevede che, per chi utilizzi quota 100, la corresponsione dei trattamenti di fine servizio decorra dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato; in attesa dell'erogazione i lavoratori oggetto della norma possono ricevere una somma pari all'indennità di fine servizio mediante un finanziamento bancario agevolato nell'importo massimo di 30.000 euro, finanziamento da restituire integralmente a valere sull'indennità una volta erogata. Inoltre, l'articolo 24 riduce l'imposta sul reddito delle persone fisiche sull'indennità di fine servizio, in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la stessa e la corresponsione della relativa indennità. Tale riduzione si applica sull'imponibile dell'indennità non superiore a 50.000 euro.

L'articolo 16 reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato per le donne (cosiddetta opzione donna). Più specificamente si prevede che il diritto al trattamento pensionistico secondo le regole del calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2018, in luogo del 31 dicembre 2015, un'anzianità contributiva pari o su-



periore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.

L'articolo 17 prevede il blocco dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori cosiddetti precoci.

L'articolo 18 proroga a tutto il 2019 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale.

L'articolo 25 reca alcune modifiche alla disciplina sull'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo, tra l'altro, la reintroduzione del consiglio di amministrazione tra gli organi di tali enti.

Con riferimento all'ambito di diretta competenza della Commissione per le questioni regionali, si sofferma sulle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza. Al riguardo, rileva che la materia appare riconducibile, in primo luogo, alla competenza esclusiva legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione). Assume inoltre rilievo la competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione: in tal senso si veda la sentenza n. 50 del 2005 della Corte costituzionale) nonché quella residuale regionale in materia di politiche sociali (articolo 117, quarto comma, della Costituzione).

Alla luce di questo intreccio di competenze, segnala pertanto l'esigenza di individuare adeguate procedure concertative con le Regioni. Rileva in proposito che si tratta di un'esigenza che il provvedimento recepisce: in particolare, il comma 3 dell'articolo 4 rinvia ad un accordo da concludere in sede di Conferenza unificata la definizione dei principi e criteri generali per valutare le cause di possibile esonero rispetto agli obblighi previsti connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza. Inoltre, al successivo comma 7, il decreto del Ministro del lavoro chiamato a definire gli indirizzi nazionali per la redazione del Patto per il lavoro dovrà essere adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il comma 2 dell'articolo 8 prevede infine che gli standard di qualità per i percorsi formativi siano individuati con accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni.

Ritiene però che potrebbe risultare opportuno approfondire, onde evitare futuri contenziosi, la possibilità di introdurre ulteriori forme di coinvolgimento delle regioni, in particolare con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, dove si potrebbe ipotizzare la previsione del parere della Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministro del lavoro volto a individuare le ulteriori modalità di presentazione della richiesta del reddito di cittadinanza. Analogamente, al comma 1 dell'articolo 6 potrebbe essere ipotizzato un coinvolgimento della Conferenza delle regioni nel procedimento di adozione del piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme digitali per la gestione dei Patti per il lavoro e per l'inclusione sociale.

Fa presente inoltre la necessità di approfondire, come segnalato anche dalla Conferenza delle regioni nell'audizione svolta presso la 11<sup>a</sup> Commissione Lavoro del Senato, la relazione tra l'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 dell'articolo 12 a favore di ANPAL Servizi Spa per individuare personale in grado di seguire i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di lavoro (cd. *Navigator*) e le attuali competenze dei centri per l'impiego regionali.

Si riserva quindi di formulare la proposta di parere nella prossima seduta, sulla base di quanto sopra esposto e degli ulteriori elementi che emergeranno nel corso dell'esame.

La deputata Emanuela ROSSINI (*Misto-Min.Ling.*) rileva come, seppure l'articolo 13, comma 2, del provvedimento contenga una clausola di salvaguardia delle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, appaia necessario aggiungere anche il riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto in essa è contenuto, all'articolo 10, il «principio di favore» per le autonomie speciali. Tale principio garantisce alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome il mantenimento delle più ampie forme di autonomia già previste rispetto alle norme statali successivamente intervenute.

Rileva in proposito come in molti statuti speciali le materie della previdenza e dell'assistenza sociale nonché del collocamento e avviamento al lavoro siano già attribuite alla competenza regionale e delle province autonome. Chiede dunque di inserire nel parere una condizione volta ad inserire all'articolo 13, comma 2, un riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) ritiene che la Commissione debba tenere conto delle osservazioni rilasciate dai rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani nell'ambito delle audizioni svolte al Senato.

Il senatore Daniele MANCA (*PD*), sottolinea la rilevanza del provvedimento per i profili di competenza della Commissione. Segnala in particolare la materia, di competenza regionale, dei centri per l'impiego, la cui disciplina è di competenza regionale e sul cui operato il provvedimento impatta significativamente. Sollecita pertanto l'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni in questa fase istruttoria, al fine di evitare futuri conflitti, in particolare per quanto riguarda l'uso delle piattaforme telematiche che non è stato ancora ben definito e condiviso.

La senatrice Roberta TOFFANIN (*FI-BP*) ricorda come, nel corso delle audizioni già svolte al Senato nell'ambito dell'esame in sede referente del provvedimento da parte della Commissione Lavoro, sia già stato lamentato da parte delle regioni un mancato coinvolgimento sia nella fase istruttoria del provvedimento sia nella predisposizione dei bandi concor-

suali per l'assunzione dei 4000 addetti ai centri per l'impiego previsti dalla legge di bilancio per il 2019 e dei 1600 addetti già previsti in precedenza. Analogamente, è mancata un'interlocuzione sulla disciplina della figura professionale del *navigator* che dovrebbe seguire personalmente il beneficiario del reddito di cittadinanza nella ricerca di lavoro: questa figura rimane dai contorni ancora assai poco definiti, soprattutto per quel che concerne la relazione tra *navigator* e centri territoriali per l'impiego. I *navigator* saranno infatti assunti da parte dello Stato, attraverso una società partecipata, la ANPAL Servizi Spa, ma dovrebbero poi essere necessariamente inseriti nei centri regionali per l'impiego, configurando dunque un'invasione da parte dello Stato su competenze riservate alle regioni.

Emanuela CORDA, *presidente*, nel ricordare come sia possibile consultare le memorie depositate dai soggetti già auditi sul sito del Senato, si dichiara comunque disponibile a valutare l'eventualità di svolgere ulteriori audizioni.

Il senatore Luciano D'ALFONSO (*PD*), nel riconoscere la straordinarietà e l'ambizione insita nelle norme contenute nel provvedimento sottolinea come per la realizzazione di tale disegno sia necessaria una altrettanto ambiziosa e precisa organizzazione amministrativa onde evitare il fallimento dell'intero progetto, nonché una straordinaria capacità finanziaria. Questa operazione di allargamento degli strumenti di welfare potrebbe infatti trovare ostacoli insormontabili in un difetto di organizzazione organizzativa; il che non solo porterebbe al fallimento del progetto ma creerebbe anche una rottura del rapporto fiduciario con i cittadini. Sottolinea dunque, data la rilevanza del provvedimento per le competenze della Commissione, la necessità di procedere ad apposite audizioni. Auspica comunque che le criticità del provvedimento già rilevate nelle audizioni svolte presso la 11ª Commissione del Senato vengano affrontate, con spirito costruttivo e con il necessario tempismo, anche in considerazione della particolare difficoltà che potrebbero presentarsi alle amministrazioni regionali.

Emanuela CORDA, *presidente*, dichiara che saranno tenute in considerazione le richieste avanzate dai commissari. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione**

C. 1354, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Paola DEIANA (*M5S*) *relatrice*, rileva che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, la proposta di legge C. 1354 Castellone, approvata dal Senato in sede redigente il 7 novembre scorso, che istituisce e disciplina la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e il referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. In sintesi, la proposta di legge C. 1354, che è stata adottata come testo base dalla XII Commissione e che non è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente, istituisce e disciplina la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (in materia di identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie), nonché il referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Ricorda come nella scorsa legislatura la Camera dei deputati abbia approvato un testo unificato delle proposte di legge C. 913 e abbinata, di contenuto analogo a quello della proposta di legge in oggetto; tuttavia il provvedimento, trasmesso al Senato (S. 2869), non ha concluso il suo *iter* entro la fine della legislatura.

Quanto al contenuto del provvedimento, che si compone di 8 articoli, l'articolo 1, al comma 1 istituisce la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, già identificati, per ciascuna regione e provincia autonoma, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, per le finalità di coordinamento, standardizzazione e supervisione dei dati, alimentati direttamente dai flussi dei registri delle regioni e delle province autonome, nonché validazione degli studi epidemiologici derivanti dall'istituzione del referto epidemiologico; prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria; messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e infettive tumorecorrelate; studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive tumore-correlate, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento; sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo; prevenzione primaria e secondaria; studio di morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive tumore-correlate; semplificazione delle procedure di scambio dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela; studio e monitoraggio dei fattori di rischio e dei fattori di protezione delle malattie sorvegliate; promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari; monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il comma 2 rimette a un regolamento esecutivo, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati per-

sonali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la disciplina quali l'individuazione e la disciplina dei dati che possono essere inseriti nella Rete; le modalità del loro trattamento; i soggetti che possono avere accesso alla Rete ed i dati ai quali si può accedere; le misure per la custodia e la sicurezza dei dati; le modalità per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di accesso e degli altri diritti stabiliti dalla normativa europea sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio). Il regolamento è chiamato altresì a provvedere a una semplificazione e a un riordino degli obblighi informativi, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di banche dati sanitarie. Il comma 3 stabilisce che, ai fini dell'inserimento tempestivo e sistematico dei dati nella Rete, le regioni e le province autonome assicurano l'invio dei flussi dei dati prescritti nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento esecutivo citato, con validazione dei dati di competenza entro il 30 aprile dell'anno successivo. Tali adempimenti sono obbligatori e costituiscono oggetto di verifica (come disciplinato dall'articolo 5). Il comma 4 individua nel Ministero della salute il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza.

Il comma 5 stabilisce che i dati trattati dalla Rete nazionale devono essere validati scientificamente secondo gli *standard* qualitativi individuati a livello internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia, e utilizzati al fine di produrre rilevazioni di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per genere; contribuire alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; redigere analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione a livello nazionale e regionale, anche attraverso la pubblicazione dei dati sul sito *internet* del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di *screening* oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche; monitorare i trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi al fine di fornire nuove evidenze scientifiche sul loro grado di efficacia.

Il comma 6 stabilisce che, per le finalità della legge, il Ministro della salute può stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con università e centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, in una serie di ambiti. Tra questi

ricorda l'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo *standard* nazionali e internazionali; la formazione degli operatori e la definizione dei criteri di realizzazione e di sviluppo di banche di dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati.

La disposizione pone la condizione che i soggetti con cui si stipulano tali accordi siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza anche attraverso la pubblicazione, nei loro siti *internet* degli statuti, della composizione degli organi direttivi dei bilanci e dei contributi ricevuti a qualsiasi titolo.

L'articolo 2 consente la stipula, per le finalità della legge, da parte del Ministro della salute, di accordi di collaborazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con una serie di soggetti. Tra questi richiama enti e associazioni privati, diversi dalle società, dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, più rappresentativi e attivi nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica; con le associazioni attive nel campo dell'assistenza sociosanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione.

Anche in tale caso (analogamente a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1) per la stipula degli accordi viene posta la condizione che i soggetti indicati siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza; inoltre si dispone che in essi sia costituito – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – un comitato scientifico composto da esperti in epidemiologia dei tumori e in oncologia, nonché da almeno un rappresentante di un registro di tumori della popolazione.

Il comma 2 consente alle citate organizzazioni di avanzare proposte al Ministro per iniziative di valorizzazione e sviluppo dell'attività della Rete nazionale – fermo restando il rispetto degli *standard* scientifici –, il cui mancato accoglimento deve essere motivato per iscritto entro tre mesi dalla presentazione della proposta.

L'articolo 3, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, dispone che l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici avvenga con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali – invece che, come attualmente previsto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 istituisce e disciplina il referto epidemiologico, finalizzato al controllo sanitario della popolazione, con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale. Tale referto viene definito come il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello

stato di salute complessivo di una comunità che ottenuto da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria. La disposizione demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'istituzione del predetto referto epidemiologico, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono del referto e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio, l'aggiornamento e la pubblicazione, con cadenza annuale, dei dati del referto sui siti *internet* delle regioni e delle province autonome alle quali spetta il controllo dei flussi dei dati che alimentano il referto, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte.

L'articolo 5 stabilisce che la raccolta e il conferimento dei dati di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 – che devono essere assicurati da parte delle regioni – con particolare riferimento a quelli dei registri di patologia di cui all'elenco A2 (registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 3 marzo 2017 – rappresenti un adempimento finalizzato alla verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 6 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge e, successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro della salute trasmetta alle Camere una relazione sull'attuazione della legge, con specifico riferimento alle risultanze delle finalità per cui è stata istituita la Rete nazionale nonché sull'attuazione dell'istituzione del referto epidemiologico. La disposizione specifica che nella relazione deve essere anche fornita una descrizione dettagliata del livello di attuazione e dell'entità dei dati forniti dai centri di riferimento regionale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie».

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

L'articolo 8 detta alcune disposizioni transitorie, prevedendo in particolare che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge le regioni e le province autonome provvedano all'aggiornamento delle

normative vigenti in tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica in relazione alle disposizioni introdotte dalla legge e adottino le necessarie iniziative affinché la sorveglianza epidemiologica oncologica sia svolta, mediante i registri tumori di popolazione già istituiti o di nuova istituzione, anche nelle aree territoriali di loro pertinenza non ancora coperte.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione per gli affari regionali, segnala come il provvedimento sia riconducibile, per alcuni aspetti, alla materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g*), *l*), *m*) ed *r*), della Costituzione e, per altri profili, alla materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato*).

*La seduta termina alle ore 9,25.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,35.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### IN SEDE CONSULTIVA

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018**

(C. 1432 Governo, approvato dal Senato)



ALLEGATO

**Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione**

**(C. 1354, approvata dal Senato, e abb.)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 1354 Castellone, approvata dal Senato, recante istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, cui sono abbinate le proposte di legge C. 84 Zolezzi, C. 753 Massimo Enrico Baroni e C. 811 Cecconi;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile, per alcuni aspetti, alla materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g*), *l*), *m*) ed *r*), della Costituzione e, per altri profili, alla materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione,

segnalato che l'articolo 1, comma 2, prevede che il regolamento governativo chiamato ad individuare i dati che saranno inseriti nella Rete nazionale sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 7 febbraio 2019

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 9,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul femminicidio, nonché su ogni forma**  
**di violenza di genere**

Giovedì 7 febbraio 2019

**Plenaria**

**1ª Seduta**

*Presidenza del Presidente provvisorio*  
Pietro PISANI

*indi della Presidente*  
VALENTE

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari**

Il presidente provvisorio, senatore PISANI Pietro (*L-SP-PSd'AZ*), avverte che si procederà all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari. Chiama, quindi, la senatrice LEONE (*M5S*) ed il senatore LAFORGIA (*MISTO*), più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di Segretari provvisori ed indice la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente.

*(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).*

Il presidente provvisorio PISANI Pietro (*L-SP-PSd'AZ*) comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	18
Votanti .....	18

*Hanno ottenuto voti:*

Valente .....	16
Rauti .....	2

Risulta eletta Presidente della Commissione la senatrice VALENTE (PD), che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti e che assume la presidenza.

La presidente VALENTE (PD) indice la votazione per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.

*(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).*

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Vice Presidenti:

Presenti .....	18
Votanti .....	18

*Hanno ottenuto voti:*

Leone .....	10
Conzatti .....	6
Casolati .....	1

Proclama quindi elette Vice Presidenti della Commissione le senatrici LEONE (M5S) e CONZATTI (FI-BP).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Segretari:

Presenti .....	18
Votanti .....	18

*Hanno ottenuto voti:*

Vono .....	8
Rufa .....	4
Alfieri .....	1
Schede bianche .....	5

Proclama quindi eletti Segretari della Commissione la senatrice VONO (M5S) e il senatore RUFA (L-SP-PSd'AZ).

La presidente VALENTE (PD), dopo aver espresso sentiti ringraziamenti per la propria elezione, rivolge un cordiale invito di buon lavoro a tutti i componenti della Commissione. Assicura il massimo impegno per-

sonale affinché la Commissione, con l'impegno di tutti i membri, possa svolgere un lavoro proficuo e condiviso. Invita infine i Gruppi a designare tempestivamente un proprio rappresentante al fine di consentire l'avvio dei lavori.

*La seduta termina alle ore 9,35.*





